



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 57

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 19 ottobre 2006

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 15
2 ^a - Giustizia	» 22
5 ^a - Bilancio	» 24
6 ^a - Finanze e tesoro	» 33
7 ^a - Istruzione	» 35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 118
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 121
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 124
12 ^a - Igiene e sanità	» 126

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	Pag. 9
---	--------

Commissioni congiunte

1 ^a (Affari costituzionali – Senato) e I (Affari costituzionali – Camera)	Pag. 12
--	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

<i>CONVOCAZIONI</i>	Pag. 128
-------------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 ottobre 2006

20ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORE

indi del Vice Presidente
Antonio BOCCIA

La seduta inizia alle ore 8, 50.

VERIFICA DEI POTERI

Indagine conoscitiva sulle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero

Il presidente PASTORE annuncia che il Presidente del Senato ha accordato il suo consenso allo svolgimento dell'indagine conoscitiva – ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato – sulle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione estero.

Non facendosi osservazioni, si intende quindi autorizzata l'audizione del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, dottor Claudio Fancelli, nonché la stesura del resoconto stenografico dell'audizione stessa.

Regione Piemonte

Criteri per la eventuale revisione delle schede

Il presidente PASTORE annuncia che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, la Giunta deve adottare criteri per l'accertamento della validità delle schede elettorali, di cui disponga eventualmente la revisione.

Tenuto anche conto dell'assoluta novità rappresentata dal sistema elettorale introdotto con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 – e considerata, altresì, la diversità della normativa elettorale prevista, rispettiva-

mente, per la circoscrizione Estero, per le Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e infine per tutte le altre Regioni – la Giunta si riserverà comunque la facoltà di integrare i criteri di revisione delle schede qui dettati, qualora risulti opportuno sulla base dell'esperienza via via acquisita.

I criteri che si propongono sono i seguenti:

A) in via generale:

Ai sensi della norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), come modificata dalla legge 20 marzo 2006, n. 121 – applicabile anche all'elezione del Senato in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – da un lato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal successivo articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* (di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico), che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673); dall'altro lato, il voto s'intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno, quando un unico segno sia tracciato su più riquadri o rettangoli.

B) Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, in conformità con i criteri indicati nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (pagine 88 e seguenti), predisposte dal Ministero dell'interno, e recependo altresì, tra i criteri per la revisione delle schede elettorali adottati nella XIV legislatura, quelli che appaiono utilizzabili anche con riferimento al mutato quadro normativo, sono da considerare:

B1) validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il contrassegno;

B2) nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (o, per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70, in virtù dell'apposito richiamo a tali tabelle

contenuto all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993) o non rechino la firma dello scrutatore o il bollo della sezione richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

2. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3. quando sulla scheda venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso venga scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista;

4. quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto);

5. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi rettangoli contenenti contrassegni (oppure, in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige, due o più segni all'interno di diversi rettangoli contenenti il contrassegno e il nome del candidato nel collegio uninominale) o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;

6. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni;

7. quando il voto sia stato espresso con segno tracciato con matita non regolamentare.

C) Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, si richiede una diversa sistemazione della materia, in cui occorre rendere compatibili i criteri dettati con quelli desumibili dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001, nonché dall'articolo 15 del relativo regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero). Ecco perché il complesso dei criteri, in tale fattispecie, va così riadattato:

C1) vanno considerati validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo.

C2) Sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle C e D allegate alla citata legge 27 dicembre 2001, n. 459;

3. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

4. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;

5. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni.

C3) Sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della citata lista;

2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda esterno ai simboli e si ricada pertanto nel caso di cui al punto C1.4.

C4) Salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;

2. quando il voto di preferenza sia stato espresso con segno tracciato senza utilizzare una penna di colore nero o blu;

3. quando il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

4. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

5. quando il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione, rimanendo ferma, in questo caso, la validità dei primi voti di preferenza sempre che siano identificabili;

6. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

7. quando il voto di preferenza è stato espresso con numeri e non col cognome del candidato.

Premesse queste considerazioni, il Presidente propone che venga in ogni caso privilegiato, in relazione al principio generale di cui al citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il criterio della validità del voto espresso dall'elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva, affidando agli eventuali Comitati – nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri – il concreto riscontro della validità o meno dei voti espressi, da accertare in sede di revisione delle schede, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Sui lavori della Giunta, il senatore LUSI dichiara di essere pronto a riferire in ordine alla verifica delle elezioni per la regione Val d'Aosta; sollecita pertanto la calendarizzazione di tale adempimento.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la presa d'atto delle comunicazioni testè svolte dal PRESIDENTE è rinviata ad altra seduta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

1) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 5617/03 RGNR – n. 6259/03 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*

2) *(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di cui agli articoli 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 5 luglio e proseguito nella seduta del 26 luglio, del 19, del 26 settembre e del 5 ottobre 2006.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale intervengono il senatore MALAN ed il senatore PASTORE.

Il presidente Antonio BOCCIA dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, nella quale si procederà alla votazione.

Seguito dell'esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, per il reato di cui agli articoli 595, 61, n. 10, e 99, comma 4, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 26 luglio e proseguito nella seduta del 26 settembre e del 5 ottobre 2006.

Il presidente Antonio BOCCIA, riscontrata l'assenza di interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Industria, commercio e turismo)**

Giovedì 19 ottobre 2006

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione***BENVENUTO***La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle altre leggi speciali alle disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (n. 26)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) sottopone all'attenzione dei relatori una serie di osservazioni per la formulazione del parere, soffermandosi in particolare sul tema della *governance* societaria, sottolineando l'opportunità di non eliminare la previsione di una quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste per l'elezione del consiglio di amministrazione, in aggiunta ai poteri assegnati alla CONSOB dal provvedimento in esame. Giudica altresì opportuno prevedere che le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di obblighi di comportamento dei soggetti emittenti trovino applicazione anche per il collocamento dei prodotti di previdenza complementare, fornendo così una maggiore tutela ai destinatari, anche per incrementare la diffusione di tali strumenti.

In relazione al regime delle incompatibilità tra la società di revisione e la società che ha conferito l'incarico, rileva come il disposto dell'articolo 3, comma 14, lettera *a*), volto a chiarire che anche la consulenza le-

gale rientra tra i servizi che non possono essere forniti dal revisore, oltrepassi i limiti della delega stabiliti dall'articolo 43 della legge sul risparmio che fa riferimento al concetto di coordinamento. La modifica proposta sarebbe rispettosa della delega solo ove si ritenesse che essa intende precisare – senza alcuna portata innovativa – che nell'ambito delle attività riconosciute dalla CONSOB incompatibili con lo svolgimento del servizio di revisione contabile, in ottemperanza ai principi di cui all'ottava direttiva n. 84/253/CEE in tema di indipendenza delle società di revisione, rientri anche, tra le altre, l'attività di consulenza legale.

L'oratore giudica inoltre illegittimo, oltre che non in linea con le previsioni e le finalità della direttiva comunitaria citata, il ruolo propulsivo affidato all'organo di controllo interno nell'ambito del procedimento di nomina della società di revisione: al riguardo è preferibile ripristinare la modalità di conferimento dell'incarico attualmente prevista, che è centrata sull'approvazione assembleare di una proposta all'uopo formulata dal consiglio di amministrazione, previo parere dell'organo di controllo. Esprime avviso contrario alla scelta di aumentare il limite massimo della durata dell'incarico di revisione, in una con la previsione dei limiti alla sua rinnovabilità, dal momento che tale soluzione non risulta coerente con l'obiettivo, posto a base della legge sul risparmio, di migliorare l'efficacia e l'indipendenza dell'attività di revisione contabile a maggior tutela dei risparmiatori.

Sotto altro profilo, in materia di recesso unilaterale dall'incarico da parte del revisore, reputa opportuno consentire alla società di *auditing*, in casi specifici e conformemente ai criteri stabiliti dalla CONSOB in via regolamentare, di richiedere unilateralmente la cessazione anticipata dell'incarico stesso previa attivazione di una procedura nella quale la CONSOB accerti il venir meno del requisito di indipendenza.

Il senatore POSSA (*FI*) esprime forti perplessità in ordine alle disposizioni dello schema in esame che attribuiscono al collegio dei sindaci la scelta in ordine al soggetto abilitato ad effettuare l'attività di revisione dei conti. Ritene infatti che, in base alla sua personale esperienza, risulti comunque preferibile mantenere tali scelte in capo al consiglio di amministrazione, tenuto anche conto del fatto che ciascuna società di revisione ha un suo *modus operandi* caratteristico, che non sempre si adatta perfettamente ai meccanismi di funzionamento interno della società.

Dopo un intervento del senatore SCARABOSIO (*FI*), presidente della 10^a Commissione, volto a precisare come le finalità della proposta avanzata dal senatore Eufemi in materia di nomina dei revisori possano essere conseguite anche con una formulazione in parte diversa, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), dichiara chiusa la discussione generale, nessun altro chiedendo di intervenire. Tenendo conto delle esigenze emerse nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite, comunica che lo schema di parere verrà depositato dai due relatori nella giornata di martedì pros-

simo in modo da consentirne l'illustrazione e la votazione nelle successive sedute di mercoledì.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali)

della Camera dei deputati

Giovedì 19 ottobre 2006

Presidenza del presidente della I Commissione della Camera
Luciano VIOLANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Paolo Naccarato.

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione

Audizione di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, delle imprese, dei sindacati e di altri enti associativi in tema di sedi di raccordo, consultazione e codecisione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali

(Svolgimento e conclusione)

Luciano VIOLANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Rivolge un saluto ai partecipanti ai lavori e introduce l'audizione, soffermandosi sulle finalità dell'odierna audizione.

Gianpiero D'ALIA (*UDC*) svolge una relazione sul tema delle sedi di raccordo, consultazione e codecisione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, illustra le modalità organizzazione dei lavori dell'odierna seduta.

Paolo CORSINI, *Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, Enzo GIANCARLI, *Unione delle province d'Italia (UPI)*, e Claudio MARTINI, *Conferenza delle regioni e delle province autonome*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, interviene per formulare osservazioni e porre quesiti.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Carlo VIZZINI (*FI*).

Maurizio BERETTA, *Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria)* e Gaetano SATERIALE, *Lega delle autonomie locali*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Walter VITALI (*Ulivo*).

Monica DONINI, *Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome* e Stefano COLOTTO, *Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore Andrea PASTORE (*FI*), i deputati Roberto ZACCARIA (*Ulivo*) e Gianpiero D'ALIA (*UDC*), i senatori Carlo VIZZINI (*FI*) e Andrea PASTORE (*FI*).

Laura FORIN, *Unione italiana del lavoro (UIL)* e Maria TROFFA, *Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Franco RUSSO (*RC-SE*).

Enzo BIANCO, *presidente della 1a Commissione del Senato*, interviene per formulare osservazioni.

Sara AGOSTINI, *Unione nazionale cooperative italiane (UNCI)* e Enzo GIANCARLI *Unione delle province d'Italia (UPI)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,20.

Interviene per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Marco BOATO (*Verdi*).

Monica DONINI, *Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome*, interviene per rispondere ai quesiti posti.

Carlo FERRONI, *Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)*, Isabella Maria STOPPANI, *Associazione liberi professionisti (ALP)*, Giuseppe SVERZELLATI, *Confservizi*, e Franco QUARANTA, *Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Luciano D'ULIZIA (*IDV*).

Giuseppe TRIPOLI, *Unione italiana delle camere del commercio, industrie, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE)*, Giuseppe DELL'AQUILA, *Confesercenti*, Fausto PASQUALITTI, *Confederazione delle cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)*, Andrea STABILE, *Confartigianato*, e Costante PERSIANI, *Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e medie imprese (CONFCOMMERCIO)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ringrazia quindi tutti gli intervenuti e il rappresentante del Governo per la loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

42^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BIANCO

Interviene il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Nicolais.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione sulle scuole di formazione dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e al Formez, nonché in materia di contrattazione nel pubblico impiego e svolgimento di connessa interrogazione

Il presidente BIANCO ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e gli dà la parola per lo svolgimento delle comunicazioni, invitandolo a rispondere contestualmente all'interrogazione n. 3-00123, presentata dai senatori Saporito, Quagliariello, Storace, Pastore, Malan, Mantovano, Maffioli, Alberti Casellati.

Il ministro NICOLAIS illustra le linee direttrici del progetto di modernizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione, di informatizzazione e semplificazione delle procedure, razionalizzazione delle

spese e valorizzazione delle risorse umane, cui è improntata l'azione del Governo e in particolare del suo Dipartimento, con particolare riferimento al disegno di legge di semplificazione che sarà presentato alle Camere, nonché ad alcune disposizioni della manovra finanziaria. Tra i punti qualificanti vi è una nuova idea di formazione dei pubblici dipendenti, capace di rispondere alle esigenze di internazionalizzazione e informatizzazione. In questa prospettiva occorre un ripensamento del ruolo della Scuola Superiore della pubblica amministrazione come scuola di eccellenza e di alta formazione, sull'esempio dell' ENA, nonché un rilancio del FORMEZ.

In tema di contrattazione riferisce sulle misure di stabilizzazione di precari della pubblica amministrazione e del comparto scuola previste dalla manovra finanziaria; ricorda inoltre le norme volte a garantire un parziale superamento del blocco del *turn over* e del blocco delle assunzioni per determinate categorie di personale, e in particolare per le forze di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Richiama inoltre l'entità delle risorse stanziata con la legge finanziaria 2007 per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore SAPORITO (AN) si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta all'interrogazione n. 3-00123: dopo aver ricordato gli interventi compiuti nella precedente legislatura in tema di semplificazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, sottolinea come il riordino dei ministeri vada in direzione opposta a quella della semplificazione; chiede al Ministro assicurazioni in merito alle ipotesi di accorpamento o privatizzazioni degli istituti di formazione dei pubblici dipendenti, chiedendo in particolare che le iniziative in materia siano oggetto di un confronto in Parlamento. Si sofferma quindi sul ruolo della Scuola di Acireale – sede distaccata della Scuola superiore della pubblica amministrazione – e chiede rassicurazioni sulla congruità degli stanziamenti per il rinnovo dei contratti del comparto sicurezza. Segnala infine che l'articolo 41 del decreto-legge n. 262 del 2006, contraddice la volontà – manifestata dal ministro lo scorso luglio – di garantire autonomia alla dirigenza pubblica.

Ha quindi la parola il senatore BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*) il quale chiede rassicurazioni circa il paventato scioglimento o la privatizzazione del FORMEZ.

Anche il senatore VIZZINI (FI) chiede al ministro informazioni circa gli interventi che il Governo intende realizzare in merito al FORMEZ, ricordandone l'importante ruolo e la struttura, coerente con il nuovo assetto costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Il senatore QUAGLIARIELLO (FI) auspica un superamento della situazione di precarietà della dirigenza pubblica, giustificabile solo nella prima fase della trasformazione del rapporto di lavoro; chiede quindi informazioni circa le figure di vertice della Scuola Superiore della pubblica

amministrazione e dell'ARAN, con particolare riferimento a possibili prossimi provvedimenti di revoca.

Interviene poi il senatore MAFFIOLI (*UDC*) il quale sottolinea l'esigenza che le pubbliche amministrazioni conformino in misura sempre maggiore la loro azione alle esigenze dei cittadini; ricorda inoltre l'esigenza di garantire un ruolo centrale alla formazione dei pubblici dipendenti anche a livello locale.

Il presidente BIANCO osserva come l'intervento del ministro abbia testimoniato l'impegno del Governo nel valorizzare il ruolo delle pubbliche amministrazioni e le difficoltà di realizzare interventi di riforma – resi indispensabili dalla necessità di garantire il necessario ammodernamento imposto anche dalla continua evoluzione delle tecnologie – senza compromettere l'erogazione di servizi. Sottolinea l'importanza del ruolo svolto dal FORMEZ, con particolare riferimento alle problematiche del Mezzogiorno d'Italia, nonché della Scuola di Acireale; esprime infine preoccupazione per le disposizioni concernenti gli istituti nazionali di ricerca contenute nella manovra finanziaria.

Il senatore FUDA (*Misto-PDM*) segnala l'esigenza di garantire un'idonea formazione ai segretari comunali e provinciali, soprattutto alla luce del significativo trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato e dalle regioni agli enti locali derivante dalla riforma costituzionale del titolo V.

Il presidente BIANCO, dopo aver ricordato il ruolo della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, dichiara concluso il dibattito e dà la parola al Ministro per la replica.

Il ministro NICOLAIS assicura che il Governo intende valorizzare il ruolo svolto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dal FORMEZ, che non si prevede la soppressione della Scuola di Acireale, e che gli interventi previsti saranno realizzati con apposito disegno di legge e non con disposizioni in provvedimenti della manovra finanziaria. Quanto agli istituti nazionali di ricerca la norma richiamata prevede solo l'eliminazione del Consiglio di amministrazione. Sottolinea quindi l'esigenza di assicurare un sistema di valutazione della formazione delle pubbliche amministrazioni, anche a livello locale e di garantire una sempre maggiore informatizzazione delle procedure. Dopo essersi soffermato sugli stanziamenti per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, annuncia l'avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali per superare le attuali rigidità dei contratti di lavoro, che non consentono tempestivi adattamenti al processo di continua modernizzazione delle pubbliche amministrazioni e un'adeguata valorizzazione dell'efficienza del personale.

Rispondendo quindi a un intervento del senatore QUAGLIARIELLO (FI), comunica che il procedimento di revoca dell'attuale presidente dell'Aran sta per essere avviato.

Il presidente BIANCO ringrazia il ministro Nicolais per le sue comunicazioni e dichiara concluso il relativo dibattito, nonché esaurito lo svolgimento della connessa interrogazione.

La seduta termina alle ore 9,45.

43^a Seduta (2^a antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
BIANCO*

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI PARTITI POLITICI

Il presidente BIANCO comunica che alcuni Gruppi parlamentari hanno preannunciato la presentazione di altri disegni di legge in materia di partiti politici, dopo quelli già iscritti all'ordine del giorno (nn. 42, 550 e 949); avverte quindi che l'avvio dell'esame in sede referente avverrà nelle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1083) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il presidente BIANCO comunica che il relatore ha presentato un emendamento al disegno di legge in titolo.

Il senatore SINISI (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.0.1, pubblicato in allegato al resoconto, volto a correggere una disposizione della legge finanziaria 2006 che non prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta a favore dei vigili del fuoco, i quali sono spesso coinvolti in fun-

zione di supporto alle Forze di polizia, per le quali invece tale indennità è prevista. Sottolinea che la proposta non comporta oneri aggiuntivi, trovando idonea copertura finanziaria negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Tutti i senatori presenti si dichiarano favorevoli a tale proposta a nome dei rispettivi Gruppi: intervengono in tal senso i senatori PASTORE (FI), MANTOVANO (AN), CALDEROLI (LNP), MAFFIOLI (UDC), SARO (DC-PRI-IND-MPA), VILLONE (Ulivo), Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com), FUDA (Misto-PDM) e la senatrice GAGGIO (RC-SE).

Anche il presidente BIANCO dichiara di condividere tale iniziativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVII n. 1) **Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005**

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14^a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con condizione e osservazioni sul disegno di legge. Parere favorevole sul documento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

La relatrice AMATI (Ulivo) propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge n. 1014, ponendo come condizione l'obiezione formulata dal senatore Mantovano nella seduta precedente e volta alla soppressione della lettera a) dal comma 1 dell'articolo 12, e con le osservazioni formulate dal senatore Villone nella stessa seduta. Propone inoltre di esprimere un parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Intervengono per dichiarare il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori PASTORE (FI) e MANTOVANO (AN). Dichiara invece il voto contrario del suo Gruppo il senatore CALDEROLI (LNP).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione incarica la relatrice Amati di trasmettere alla Commissione di merito una relazione favorevole con la condizione e le osservazioni richiamate.

Si passa quindi all'esame della proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sul documento in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, tale proposta è quindi approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia gli impegni della Commissione per la settimana successiva: martedì 24 ottobre, dopo la riunione della Sottocommissione per i pareri e dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alle ore 14,30 si svolgerà la seduta plenaria. Proseguiranno le comunicazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Levi in materia di editoria, sospese nella seduta del 10 ottobre. Proseguiranno anche, in sede referente, l'esame del disegno di legge n. 1083 (decreto-legge n. 260 del 2006 in materia di amministrazione della pubblica sicurezza) e l'esame del disegno di legge n. 772 (servizi pubblici locali). Mercoledì 25 ottobre, alle ore 14,30, proseguiranno l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 772 e, in sede consultiva su atti del Governo, l'esame dell'atto del Governo n. 18 (ricongiungimento familiare degli immigrati) e dell'atto del Governo n. 19 (*status* degli immigrati). Giovedì 26 ottobre, alle ore 14,30, sarà avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 900 (giornata nazionale del Braille) e proseguirà l'eventuale esame degli argomenti non conclusi.

Avverte che restano all'ordine del giorno della Commissione anche gli altri argomenti iscritti per la settimana in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1083

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.0.1

SINISI, *relatore*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Al comma 213-*bis*, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, le parole "e di polizia" sono sostituite con le seguenti: "di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco".».

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

35^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Guido Rossi, Presidente della Telecom Italia, accompagnato dal dottor Riccardo Perissich, dal dottor Francesco Chiappetta, dall'avvocato Aldo Cappuccio, dall'ingegner Stefano Pileri, dal dottor Carlos Venti e dal dottor Massimiliano Paolucci.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SALVI comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Audizione di esperti

Il presidente SALVI introduce quindi l'audizione del professor Guido Rossi, presidente della Telecom Italia.

Il professor ROSSI svolge una relazione sull'attività di collaborazione fornita da Telecom Italia in ordine alle intercettazioni telefoniche per fini di giustizia, soffermandosi in particolare sulle garanzie di sicu-

rezza attivate dalla società per scongiurare pericoli di illegittima diffusione del contenuto del materiale intercettato.

Successivamente puntualizza l'estraneità di Telecom alle indagini svolte da alcune procure in merito alla diffusione di trascrizioni di intercettazioni disposte dalla magistratura.

Dopo aver rilevato la possibile esistenza di falle nella rete di trasmissione di dati informatici e telematici si sofferma sulle indagini in corso concernenti raccolte illegali di *dossier* e di informazioni da parte di collaboratori infedeli di Telecom, rispetto alle quali la posizione della società è sicuramente quella di parte danneggiata.

Il presidente ROSSI, l'avvocato CAPPUCCIO, il dottor PERISSICH e l'ingegner PILERI rispondono alle domande dei senatori MANZIONE (*Ulivo*), CASSON (*Ulivo*), CARUSO (*AN*), DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), CALVI (*Ulivo*) e Massimo BRUTTI (*Ulivo*).

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

38^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 1014. Parere alla 14^a Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 1. Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), con riferimento alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2005, ricorda che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, sugli aspetti di propria competenza. Al riguardo, in particolare, segnala alcune questioni di grande rilevanza, quali il rilancio della Strategia di Lisbona, gli aiuti di Stato, il negoziato sulle prospettive finanziarie e le politiche di coesione, temi quali è indispensabile una maggiore coesione e cooperazione tra i Paesi membri.

Rinviano ad una relazione scritta, che mette a disposizione della Commissione, in merito alla Strategia di Lisbona, ricorda che in Italia, aderendo all'iniziativa promossa lo scorso anno dell'Unione europea per il rilancio della Strategia, è stato predisposto il 14 ottobre 2005 il Programma per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), successivamente inviato alla Commissione europea. A seguito delle consultazioni

effettuate e dei lavori svolti, le 24 linee-guida indicate dal Consiglio europeo sono state raggruppate in cinque categorie operative assunte come obiettivi prioritari del Piano in un quadro di stabilità monetaria e fiscale, indicando che cosa lo Stato intende fare per migliorare le condizioni di ambiente economico e sociale al fine di propiziare crescita e occupazione, ma soprattutto al fine di ampliare le libertà di scelta dei cittadini affinché essi possano fare ciò che sanno e vogliono fare. L'attuazione di tali obiettivi è, tuttavia, vincolata dalla situazione economica del Paese. Complessivamente, nel triennio 2005-2008, il bilancio statale italiano mette a disposizione, per il rilancio della Strategia di Lisbona, complessivi 46 miliardi di euro, nel rispetto degli accordi raggiunti in sede europea. Sarebbe utile acquisire – anche alla luce dell'imminente dibattito sulla finanziaria 2007 – indicazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie disponibili a livello nazionale per l'attuazione della Strategia di Lisbona.

Si sofferma quindi sul dibattito delle «prospettive finanziarie», che definiscono un meccanismo di programmazione delle spese dell'Unione europea, equiparabile ad un documento di programmazione economica pluriennale. Esso ha lo scopo di rafforzare la disciplina di bilancio, introducendo a tal fine un doppio limite, sia per la spesa totale, che per le diverse categorie di spesa, che vengono così definite per un periodo pluriennale. Richiama quindi il recente accordo sulle prospettive finanziarie e sulle risorse proprie per il periodo 2007-2013, che è stato caratterizzato da un negoziato complesso, con forti divergenze tra istituzioni europee e soprattutto tra Stati membri in merito al volume complessivo del bilancio dell'UE, alle priorità politiche e ai relativi stanziamenti. In particolare, il trattato CE (articolo 269) stabilisce che il bilancio dell'Unione, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. Dopo aver illustrato i contenuti dell'accordo, ricorda che sui temi legati alle prospettive finanziarie e alle risorse proprie si è tenuta prima dell'estate (21 giugno 2006) una riunione presso il Parlamento europeo dei rappresentanti delle Commissioni bilancio dei Paesi membri, nella quale, tra l'altro, è emerso l'auspicio dell'avvio di una riforma profonda. L'obiettivo sarebbe quello di creare un sistema di finanziamento al contempo equo e trasparente, ma anche certo e affidabile. Molte proposte prevedevano la creazione di una tassa europea. Anche l'idea di un sistema misto che affianchi al trasferimento sulla base del prodotto nazionale lordo una imposta europea diretta è stato presentato da alcuni Stati, tra cui l'Italia, come auspicabile. Sul tema sarebbe indispensabile un ampio dibattito nel Parlamento italiano, per addivenire ad una posizione chiara ed univoca, anche in vista delle future iniziative di riforma in sede europea.

Si sofferma infine su un aspetto cruciale connesso con la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riguardante la politica di controllo del bilancio comunitario ed emerso in una recente riunione tenutasi a Bruxelles lo scorso 9 e 10 ottobre. Ricorda che, sebbene la responsabilità finale rimonti alla Commissione europea, i fondi comunitari sono gestiti in misura pari all'80 per cento da amministrazioni nazionali, in particolare da regioni, da agenzie ed altre strutture. Ciò ha determinato l'instaurarsi di

una prassi nota come «gestione concorrente» e in base al quale le funzioni di esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. (ad esempio politica agricola comune e misure strutturali). La Corte dei conti europea è poi titolata ad esprimere una «dichiarazione di affidabilità» (DAS) che certifichi i conti ed anche la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Spesso nessuna istituzione, all'interno di uno Stato membro, si assume però a responsabilità globale circa la qualità del controllo esercitato a livello nazionale. L'intero sistema di controlli si basa, quindi, sulla discrezionalità degli Stati membri di disegnare un appropriato sistema di responsabilizzazione e rendicontazione a livello nazionale.

Tale tematica acquisisce nel contesto italiano un rilievo particolare. E' del 5 ottobre il comunicato relativo alla restituzione di 320 milioni di euro circa che la Commissione europea richiede ad alcuni Stati membri – tra cui l'Italia – per l'utilizzazione impropria delle risorse agricole. L'onere di tale restituzione ricade sulle finanze pubbliche del Paese membro. Tali eventi dimostrano la necessità che ciascuno Stato membro si doti di un sistema di controlli che limiti il rischio di restituzioni successive, atto ad assicurare l'efficacia e la legalità nelle procedure di spesa. Occorre superare perciò l'attuale frammentazione della responsabilità nell'uso delle risorse del sistema italiano, attraverso la costruzione di un sistema unitario di controllo a livello di Governo che riconduca – amministrazione per amministrazione – nelle rispettive materie di competenza ad una unica dichiarazione, che potrebbe essere nella veste del Ministro dell'economia o di quello delle politiche dell'Unione europea. Ciò darebbe poi un maggior rilievo al Parlamento italiano, consentendogli di intervenire nel sistema dei controlli dei fondi di provenienza comunitaria eventualmente attraverso l'attivazione di uno specifico sottocomitato di controllo che discuta e valuti la relazione presentata dall'Esecutivo, anche grazie al supporto della nostra Corte dei conti, che, sebbene svolga il suo compito istituzionale di controllo in modo molto efficace ed approfondito, essa non esaurisce il tema del controllo politico istituzionale. In vista dei prossimi appuntamenti in sede europea, è, pertanto, necessario che il Parlamento definisca, di concerto con il Governo, un orientamento nel senso sopra auspicato.

Preannuncia, infine, la presentazione sul documento in esame di una proposta di parere favorevole con osservazioni che sintetizzino le problematiche evidenziate nel corso della sua esposizione.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Legnini, che ha enucleato temi di grande rilevanza sui quali ritiene opportuno che la Commissione possa svolgere ulteriori approfondimenti in altra sede, anche al di là dello spazio necessariamente limitato imposto dall'esame del documento in titolo.

Il presidente MORANDO, ferma restando l'esigenza di rendere nell'odierna seduta il prescritto parere alla Commissione di merito sul documento in esame, dichiara fin d'ora la propria disponibilità a riprendere le

tematiche evidenziate dal relatore Legnini nel suo intervento in una successiva seduta della Commissione, in modo da poter svolgere un dibattito più articolato e addivenire ad un'eventuale risoluzione sul punto, per i profili di competenza della Commissione stessa.

Propone, quindi, di disporre la disgiunzione dell'esame dei due provvedimenti in titolo (il disegno di legge comunitaria 2006 e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2005) e di rinviare il seguito dell'esame così disgiunto.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame viene pertanto disgiunto e rinviato.

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2005

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*), come testé preannunciato in sede di esame congiunto, formula una proposta di parere sul documento in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore AZZOLLINI (*FI*), pur rinnovando il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia la propria astensione, sottolineando ancora una volta l'esigenza di dedicare a temi di così grande rilevanza uno spazio di approfondimento più ampio rispetto a quello troppo ristretto dell'esame in corso.

Posta ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

(1014) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario CASULA deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi formulati dal relatore nelle precedenti sedute sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e conclusione. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario CASULA deposita una nota di chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge in esame. In particolare, con riferimento all'articolo 1, capoverso Art. 3, comma 1, precisa che le nuove modalità di svolgimento previste per la seconda prova scritta non appaiono suscettibili di recare oneri aggiuntivi, considerata la onnicomprensività dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame stabilita dal medesimo articolo, al capoverso articolo 4, comma 10. Relativamente al medesimo articolo 1, capoverso articolo 4, comma 9, circa l'eventualità di costituire apposita commissione di candidati esterni, nei casi ricorsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio, ritiene si tratti di una mera specificazione di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, come da ultimo modificato.

In merito all'articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, conferma che i compensi medi da corrispondere al presidente e ai componenti della commissione d'esame sono da ritenere comprensivi del trattamento di trasferta, posto che tale trattamento comprende solo i rimborsi spesa quantificati nella relazione tecnica del provvedimento in esame. Precisa, quindi, che non discendono maggiori oneri dall'articolo 1, comma 12, in quanto i compiti previsti per organismi ispettivi della pubblica amministrazione rientrano già nella normale attività ispettiva del Ministero. Per quanto concerne l'articolo 2, comma 4, la somma ivi indicata è già da considerarsi limite massimo di spesa, come esplicitato dall'articolo 3 del provvedimento, per cui non ritiene necessarie integrazioni testuali della norma. Conferma poi la sussistenza delle disponibilità finanziarie delle autorizzazioni di spesa richiamate a copertura (articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003 e articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2005). Infine, non reputa necessaria l'inserimento di una apposita salvaguardia nella norma di copertura di cui all'articolo 3, posto che l'onere risulta già determinato nel suo ammontare.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) ritiene insufficienti e non convincenti le argomentazioni del sottosegretario Casula, rispetto alle problematiche di ordine finanziario sollevate dal relatore nelle precedenti sedute. Evidenzia, in particolare, che la formulazione dell'articolo 2, comma 4, non esplicita chiaramente che la somma ivi indicata è configurata come limite massimo di spesa, per cui ritiene opportuno che la stessa sia modificata in tal senso, mediante una specifica condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogamente, in merito all'articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, andrebbe esplicitato chiaramente che il compenso onnicomprensivo del presidente e dei commissari d'esame deve includere anche il trattamento di missione, mentre il rinvio alla determinazione della misura dei compensi all'emanazione di appositi decreti ministeriali, nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto, non garantisce il rispetto del limite massimo di spesa, per cui anche qui occorrerebbe un'apposita riformulazione. Infine, prende atto della conferma della sussistenza delle risorse richiamate a copertura.

Il presidente MORANDO evidenzia che il carattere onnicomprensivo dei compensi dei commissari d'esame, di cui all'articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, riproduce il disposto della legislazione vigente di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, sopprimendo tuttavia il riferimento al trattamento di missione. Sul punto occorrono quindi chiarimenti.

Il relatore ENRIQUES (*Ulivo*) osserva che il provvedimento reca una copertura che appare congrua e commisurata alla nuova impostazione degli esami di Stato proposta dalle disposizioni in esame. Dopo aver richiamato le difficoltà applicative derivanti dalla precedente disciplina, tra cui in particolare la scarsa capacità di selezione delle prove d'esame nei confronti degli studenti esaminandi, osserva che l'onere aggiuntivo appare comunque contenuto rispetto agli stanziamenti richiesti già dalla normativa esistente. In merito alle problematiche finanziarie evidenziate, ritiene soddisfacenti le risposte del Governo, anche per quanto concerne la conferma del carattere onnicomprensivo dei compensi dei commissari d'esame. Sottolinea tuttavia l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 4, al fine di precisare che si tratti di un tetto di spesa, nonché di precisare, in relazione all'articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, che la determinazione dei compensi deve rientrare in ogni caso nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, comma 3.

Il vice ministro BASTICO precisa che la somma di 5 milioni di euro prevista all'articolo 2, comma 4, del provvedimento attiene alla concessione di borse di studio ed altre provvidenze, per cui costituisce già il limite massimo dell'impegno finanziario a carico del bilancio dello Stato, ferma restando la possibilità di integrazioni da parte di enti o soggetti privati. Conferma, quindi, che i compensi dei commissari d'esame hanno carattere onnicomprensivo, includendo anche i vecchi trattamenti di missione. A seguito delle recenti riforme normative, infatti, tali trattamenti non sono più previsti come voce separata e vengono unificati nel compenso generale, calcolato in base al criterio dei tempi di percorrenza. Ciò consente quindi il rispetto dei limiti complessivi di spesa.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) concorda con le osservazioni del senatore Azzollini circa il carattere insufficiente delle argomentazioni sostenute dal Governo. In merito ai trattamenti di missione dei commissari d'esame, osserva che, ancorché gli stessi siano formalmente compresi nei compensi generali, determinano comunque un onere aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente dato che, come ammesso dallo stesso Governo, nella disciplina previgente vi erano solo commissari interni (e quindi per definizione non sussistevano spese di missione), mentre nel disegno di legge in esame metà dei commissari sono esterni.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) ritiene condivisibili le argomentazioni del Governo circa l'inclusione dei trattamenti di missione nei com-

pensi onnicomprensivi. Concorda, invece, sull'opportunità di esprimere un parere con apposite condizioni in relazione all'articolo 2, comma 4, e, soprattutto, all'articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, nella parte in cui, nell'attesa del rinnovo del contratto di comparto, rinvia la determinazione dei compensi all'emanazione di decreti ministeriali. Tale disposizione, infatti, non sembra garantire a sufficienza l'effettivo rispetto del tetto di spesa previsto dall'articolo 3, comma 3.

Il presidente MORANDO, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno introdurre specifiche riformulazioni in merito all'articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, e all'articolo 2, comma 4, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di spesa. Propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «è destinata alla somma di euro 5.000.000» con le seguenti: «sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1.bis. In fase di prima attuazione e fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997 e successive modificazioni, alla determinazione dei compensi si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000."».

Posta ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. LXXXVII, N. 1

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la relazione in titolo,

considerato che l'iniziativa intrapresa a livello europeo nel 2005 per il rilancio della Strategia di Lisbona e per un maggiore coinvolgimento degli Stati nella condivisione degli obiettivi ivi indicati, chiede agli Stati membri di predisporre un Piano Nazionale di Riforma, finalizzato ad indicare – all'interno delle ventiquattro linee-guida elaborate dall'Unione – priorità e misure che ciascun Paese intende intraprendere per avvicinarsi agli obiettivi stessi;

preso atto che il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO) dell'Italia è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 ottobre, e quindi inviato alla Commissione europea e trasmesso alle Camere e individua cinque priorità destinate a migliorare in modo permanente la posizione competitività del Paese: *a)* ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese; *b)* incentivazione della ricerca scientifica e tecnologica; *c)* rafforzamento dell'istruzione e della formazione del capitale umano; *d)* adeguamento delle strutture materiali e immateriali; *e)* tutela ambientale;

rilevando che appare condivisibile la posizione presentata dallo Stato italiano nell'ambito del processo di revisione della materia degli aiuti di Stato, posizione che tiene conto della prevalenza nell'economia del Paese di piccole imprese, nonché della loro specializzazione produttiva;

ricordando l'Accordo interistituzionale sulle Prospettive finanziarie e risorse proprie, è stato sancito al termine di un negoziato complesso, caratterizzato da divergenze tra istituzioni europee e tra Stati membri, e include una clausola di riesame volta a consentire alla fine del 2009 una verifica del funzionamento del sistema; e tale negoziato ha, altresì, reso evidente l'opportunità di una riforma profonda del sistema di finanziamento del bilancio comunitario;

segnalando che i fondi europei, seppur autorizzati dal bilancio comunitario, sono gestiti in misura preponderante dalle amministrazioni nazionali e, in base all'articolo 274 del Trattato, gli Stati membri devono cooperare con la Commissione europea per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria; e che la Corte dei conti europea ha ripetutamente espresso riserve sull'efficacia dei sistemi di controllo e di supervisione istituiti dalle amministrazioni degli Stati membri;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario rivedere il frammentato quadro di controlli sull'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, delineando un sistema unitario che riconduca – amministrazione per amministrazione – nelle rispettive materie di competenza la verifica di conformità ad una unica dichiarazione da parte del Governo, eventualmente in capo al Ministro dell'economia; al fine di rendere il sistema dei controlli più incisivo, appare opportuno prevedere la partecipazione del Parlamento stesso attraverso funzioni di supervisione del processo;

b) nel valutare il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO) e nell'auspicare l'individuazione di opportune sedi procedurali per il relativo esame da parte del Parlamento, appare opportuno sollecitare nell'ambito della predisposizione dei futuri quadri nazionali una prospettiva più ampia delle politiche destinate ad aumentare i tassi di occupazione e a ridurre le disparità regionali, anche per rendere più espliciti i legami tra le politiche adottate e le strategie di intervento complessive;

c) in relazione alla riforma delle risorse proprie, appare altresì opportuno promuovere – anche con il contributo dell'Italia – un sistema di finanziamento al contempo equo e trasparente, nonché certo e affidabile, e a studiare inoltre la possibilità di introdurre strumenti che consentano la creazione di un legame diretto tra cittadini e il bilancio dell'UE, rafforzando il senso di appartenenza ad una comunità europea e contribuendo in tal modo a superare la logica del calcolo dei contributi nazionali al bilancio comunitario basato sul criterio dei saldi netti che ha reso difficile il clima del recente negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

32^a Seduta*Presidenza del Presidente***BENVENUTO***La seduta inizia alle ore 9,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi» (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore PEGORER (*Ulivo*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Il senatore CURTO (*AN*) ritiene opportuno un pronto recepimento della direttiva 2003/123, al fine di compiere un passo in avanti nel processo di integrazione europea nella delicata materia della tassazione degli utili societari, e tuttavia rileva che gli oneri derivanti dalla entrata in vigore della disciplina non siano individuati con sufficiente chiarezza. Rileva, in generale, l'esigenza di garantire una maggiore omogeneizzazione del trattamento fiscale per le imprese che operano nell'Unione, al fine di creare uguali condizioni di mercato. Nel merito, condivide la misura che riduce la percentuale di partecipazione tra società al fine di identificare i soggetti interessati dalle misure di esenzione, giudicando opportuno, inoltre, prevedere una graduale ulteriore riduzione per il 2009. Preannuncia quindi un voto favorevole a nome della propria parte politica. Coglie poi l'occasione per preannunciare la proposta di avviare una indagine conoscitiva sulla fiscalità di impresa degli Stati europei rispetto alla disciplina tributaria italiana.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) giudica positivamente l'attuazione della direttiva comunitaria, al fine di migliorare il contesto giuridico nel quale operano le società con partecipazioni in società operanti in uno Stato membro. Coglie peraltro l'occasione per rilevare che proprio in relazione al recepimento di importanti direttive comunitarie in materia finanziaria, come quella sugli abusi di mercato, ovvero la stessa direttiva MIFID, le procedure adottate dal Governo hanno sostanzialmente privato le Commissioni competenti della possibilità di valutare pienamente le disposizioni di recepimento. Da alcune anticipazioni sembra che lo stesso schema rischia di riproporsi anche con un emendamento governativo alla legge comunitaria per il 2006, in merito alla delicata questione dell'offerta pubblica di acquisto, sul quale la Commissione finanze e tesoro non potrebbe esprimersi. Nel merito del provvedimento, ne condivide l'impianto, ritenendo tuttavia importante salvaguardare sempre la disciplina relativa alle società che operano attraverso collegamenti societari con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata, ovvero in Stati che, formalmente non inseriti nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata, adottano comunque una normativa di favore. Preannuncia il proprio voto favorevole.

Il presidente BENVENUTO condivide le osservazioni del senatore Curto in materia di omogeneizzazione del trattamento fiscale. Ricorda peraltro che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere un parere autonomo al Governo sui profili di copertura. Assicura che la proposta di indagine conoscitiva sarà vagliata in sede di Ufficio di Presidenza integrato.

Il relatore PEGORER (*Ulivo*) si dichiara disponibile a formulare una proposta di parere favorevole con le osservazioni suggerite dal senatore Curto circa l'esigenza di perseguire l'obiettivo di omogeneizzare il trattamento fiscale dei redditi societari nell'Unione, salvaguardando comunque le specificità delle imprese nazionali.

Il senatore GIRFATTI (*DC-PRI-IND-MPA*) preannuncia il proprio voto favorevole, anche alla luce della dichiarazione del relatore.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare da parte del Presidente, la Commissione conferisce all'unanimità il mandato al relatore a redigere un parere con l'osservazione da ultimo illustrata.

La seduta termina alle ore 9,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

28^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pascarella e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VALDITARA (AN) nel dare atto al ministro Fioroni di aver riferito sollecitamente in Commissione sull'entità effettiva dei tagli previsti dalla manovra finanziaria ai danni della scuola, lamenta tuttavia che egli ha dimostrato una scarsa conoscenza dei dati tecnici. Egli infatti aveva dichiarato che dall'assunzione dei 150.000 precari sarebbero derivati 850 milioni di euro di risparmio, mentre nel dossier del Servizio del bilancio del Senato sul disegno di legge n. 3523 è chiaramente affermato che dall'assunzione di 35.000 precari deriverebbero risparmi pari a 51 milioni di euro. È chiaro quindi che dalla manovra del Governo conseguirebbero tutt'al più 200 milioni di euro di risparmi.

Il ministro Fioroni aveva altresì affermato che ai 116.000 docenti prossimi alla pensione per il triennio 2007-2009 andavano aggiunti anche i 42.000 posti vacanti per il 2006; tale dato risulta totalmente incongruente con quanto previsto nella legge finanziaria, atteso che i pensionamenti del 2006 risultano già compresi nelle previsioni riguardanti il triennio 2007-2009.

A ciò aggiunge che, secondo le cifre fornite dal Ministro, dall'innalzamento del rapporto alunni/docenti per classe deriverebbero tagli agli organici per 15.000 docenti; tale previsione risulta errata in quanto l'iniziativa determinerà una riduzione di 19.000 docenti, con un risparmio di 787 milioni di euro.

Né risultano corrette le affermazioni del Ministro riguardanti i dati sui docenti di lingua inglese, per i quali la relazione tecnica prevede risparmi ben diversi dalle cifre fornite dal Ministro. Alla luce di tali considerazioni, egli ritiene del tutto insoddisfacenti e non veritiere le risposte date dal ministro Fioroni a quesiti legittimamente posti dalle forze di opposizione. Conclude puntualizzando che, ciò nonostante, il Gruppo di Alleanza Nazionale e l'intera Casa delle libertà dimostrano un grande senso di responsabilità proseguendo i lavori sulla riforma degli esami di maturità e un atteggiamento assai più collaborativo di quello che avrebbe manifestato il Centro-sinistra nella XIV legislatura a fronte di una situazione analoga.

Si associa il senatore AMATO (*FI*), il quale osserva che la disponibilità del Ministro a riferire in Commissione è stata dettata da mere esigenze contingenti legate alla necessità di rispondere agli attacchi della stampa in ordine alla manovra finanziaria.

Lamenta inoltre che il Ministro non abbia ancora risposto in Parlamento ai quesiti postigli in ordine all'apertura della scuola islamica a Milano, pur avendo espresso in altre sedi le sue critiche a tale iniziativa. Restano ad esempio irrisolti, a suo avviso, i problemi di agibilità dei locali che hanno determinato la sospensione dell'attività didattica.

Alla luce delle discussioni che tale situazione ha sollevato, egli giudica pertanto opportuna una riflessione tempestiva sul tema che coinvolga la Commissione, l'intero Parlamento e il Ministero.

La presidente Vittoria FRANCO, preso atto delle doglianze dei senatori Valditara e Amato, precisa che sulla questione della scuola islamica solleciterà il Ministro a rispondere all'interrogazione presentata.

IN SEDE REFERENTE

(923) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(938) SCHIFANI ed altri. – *Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) esprime il parere sugli emendamenti su cui aveva sospeso il proprio giudizio nella seduta di ieri, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute di martedì 17 ottobre e di mercoledì 18 ottobre.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.27.

Sugli emendamenti 1.30, 1.111 e 1.31, relativi ai cosiddetti «ottisti», ella dichiara che, dopo più approfondita riflessione, ritiene preferibile la soluzione offerta dagli emendamenti 1.111 e 1.31, di identico tenore, su cui il parere è quindi favorevole. Il parere è invece contrario sull'1.30.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.34, atteso che la materia è già analiticamente trattata dal disegno di legge n. 960.

Quanto all'emendamento 1.118, relativo all'attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni, ella conferma il parere favorevole già reso nella seduta di ieri. Tuttavia, per ragioni di coerenza con l'impianto complessivo del disegno di legge governativo, invita il presentatore a riformularlo nel senso di prevedere che il credito sia attribuito dal consiglio di classe davanti al quale il candidato esterno sostiene l'esame preliminare, anziché dalla commissione d'esame.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) osserva che la formulazione dell'emendamento 1.118 era coerente con altri emendamenti da lui presentati, volti ad attribuire alla commissione d'esame il compito di svolgere l'esame preliminare dei candidati esterni. Non avendo tuttavia tali emendamenti incontrato il favore della maggioranza, egli conviene che occorra modificare l'1.118 nel senso indicato dalla relatrice. Ne presenta pertanto una riformulazione (emendamento 1.118 nuovo testo), pubblicata in allegato al presente resoconto.

Riprendendo l'espressione del parere, la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) ricorda che, nella seduta di ieri, aveva condizionato il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.121 ad una riformulazione che lo rendesse omogeneo agli emendamenti 1.119 e 1.120. Prende quindi atto con favore della riformulazione presentata dal senatore Strano (emendamento 1.121 nuovo testo), su cui esprime parere positivo.

Quanto agli emendamenti 1.19, 1.196, 1.7, 1.22 e 1.138, relativi all'accertamento delle competenze del candidato, ella ricorda di aver sollecitato una riformulazione.

Il senatore VALDITARA (*AN*) dà conto di una nuova formulazione dell'emendamento 1.19, pubblicato in allegato al presente resoconto e destinato ad assorbire gli emendamenti predetti, su cui la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) esprime parere favorevole. Quanto agli emendamenti sulla terza prova e sul ruolo dell'INVALSI, la relatrice illustra un nuovo emendamento (1.500), volto a recepire le indicazioni degli emendamenti 1.134, 1.152, 1.20, 1.35, 1.5 (nuovo testo), 1.137, 1.21 e 1.158, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore VALDITARA (*AN*) precisa che tale emendamento non è frutto di una mediazione condivisa. Si riserva pertanto di valutarlo nel merito all'atto della votazione.

Si associa il senatore ASCIUTTI (*FI*).

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) dichiara poi di aver trasformato il proprio emendamento 1.197 nell'ordine del giorno 0/960/7^a/3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Ricorda poi di aver sollecitato la redazione di un ordine del giorno volto a recepire l'indicazione, contenuta in diversi emendamenti fra cui l'1.139, l'1.140, l'1.141 e l'1.204, di distribuire equamente fra le tre prove scritte il punteggio di 45 punti complessivi.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) illustra l'ordine del giorno 0/960/7^a/4, su cui conviene il senatore ASCIUTTI (*FI*), pubblicato in allegato al presente resoconto.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) ricorda indi di aver sospeso il giudizio sugli emendamenti 1.150, 1.206 e 1.151, relativi all'attribuzione della lode.

Il sottosegretario PASCARELLA illustra una riformulazione dell'emendamento 1.150, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) esprime parere favorevole, osservando che essa risulta identica all'emendamento 1.206 ed è destinata ad assorbire l'1.151.

Con riferimento agli emendamenti 1.168 e 1.170, ella dichiara che, dopo più approfondita riflessione, ritiene preferibile l'1.168, su cui il parere è quindi favorevole; l'emendamento 1.170 è pertanto destinato ad essere assorbito.

Passando agli emendamenti volti ad includere i docenti dell'alta formazione artistica e musicale fra i presidenti di commissione (1.173, 1.209 e 1.174), ella ricorda di aver sollecitato una formulazione unitaria.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) presenta un nuovo testo dell'emendamento 1.174, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) esprime parere favorevole, osservando che esso è destinato ad assorbire gli emendamenti 1.173 e 1.209. Quanto agli emendamenti relativi al vincolo di territorialità per i presidenti e i commissari, ella presenta un nuovo emendamento (1.501), pubblicato in allegato al presente resoconto, volto ad assorbire gli emendamenti 1.184, 1.25, 1.185, 1.16, 1.26, 1.211, 1.186 e 1.212.

Il senatore VALDITARA (*AN*) osserva che tale formulazione costituisce un sostanziale ritorno al modello introdotto con la legge Berlinguer. Pur convenendo che si tratti di un miglioramento rispetto al disegno di legge n. 960, egli non può quindi non rilevare che esso non ha dato buona prova negli anni passati.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) conviene che esso non rappresenti la soluzione ottimale, ma rileva che non è purtroppo possibile prescindere dalla difficile congiuntura economica.

Passando agli emendamenti 1.213, 1.198 e 1.188, ella dichiara di ritenere preferibile l'1.213, su cui esprime quindi parere favorevole; gli emendamenti 1.198 e 1.188 sono pertanto destinati ad essere assorbiti.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, ella ricorda di aver sospeso il proprio giudizio sugli emendamenti riferiti alla formazione tecnica superiore (2.10, 2.7, 2.9 e 2.8). Al riguardo, dichiara di ritenere preferibile il 2.9, in quanto più completo, e ne raccomanda pertanto l'approvazione, nel presupposto che gli altri siano dichiarati assorbiti.

Quanto al raccordo con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, ella esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.23 (di tenore analogo al 2.13) e 2.24.

Quanto all'emendamento 2.2, ella dichiara che allo stato il Governo non è incline ad accogliere modifiche alla lettera c) del comma 1. Per il momento il parere non può quindi che essere contrario. Si augura tuttavia che la questione possa essere ulteriormente approfondita in vista dell'esame in Assemblea.

Ella ricorda infine di aver invitato la senatrice Carloni a trasformare l'emendamento 2.18 in ordine del giorno.

La senatrice CARLONI (*Ulivo*) illustra l'ordine del giorno 0/960/7^a/5, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) esprime parere favorevole. Ella ricorda infine di aver sollecitato una riformulazione dell'emendamento 2.19.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) presenta un nuovo testo dell'emendamento 2.19, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (*Ulivo*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario PASCARELLA si associa agli ulteriori pareri resi dalla relatrice e si esprime in senso favorevole alle riformulazioni illustrate.

La PRESIDENTE avverte che, completata l'espressione del parere sugli emendamenti, si passa all'esame degli ordini del giorno di carattere generale, pubblicati in allegato al resoconto di ieri.

Il sottosegretario PASCARELLA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 0/960/7^a/1.

La RELATRICE chiede che la Commissione si esprima con un voto su tale ordine del giorno, al fine di trasmetterlo in Assemblea.

Intervenendo in dichiarazione di voto il senatore ASCIUTTI (*FI*) manifesta la sua contrarietà alla formulazione proposta dalla relatrice, in quanto suscettibile di creare discriminazioni tra le scuole statali e quelle paritarie, entrambe comprese nel sistema pubblico di istruzione.

Il senatore VALDITARA (*AN*), associandosi alle dichiarazioni del senatore Asciutti, ricorda che la legge n. 62 del 2000 istituisce il sistema pubblico di istruzione, che include sia le scuole statali che quelle paritarie. Ai fini dell'approvazione dell'ordine del giorno, reputa perciò più opportuno modificare il testo eliminando le parole: «aperte anche a docenti e dirigenti delle scuole».

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*), pur comprendendo le ragioni dei senatori Asciutti e Valditara, precisa che la sua formulazione era finalizzata a garantire l'autonomia delle scuole paritarie, le quali sono libere di organizzare propri corsi di formazione anche al di fuori delle iniziative dello Stato.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) puntualizza che la legge n. 62 del 2000 non si riferisce al sistema «pubblico» di istruzione, ma al sistema «nazionale» di istruzione. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole all'ordine del giorno n. 0/960/7^a/1, senza modifiche.

La senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) concorda con la posizione espressa dalla relatrice.

Il senatore DAVICO (*LNP*), dichiarando di non condividere la ricostruzione della relatrice Soliani, in quanto le scuole paritarie devono avere la possibilità di partecipare alle attività svolte da tutte le altre scuole, manifesta la sua contrarietà all'ordine del giorno n. 0/960/7^a/1.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore STERPA (*FI*) dichiara di astenersi a meno che il testo non venga riformulato sopprimendo le parole da: «statali» fino a «paritarie».

Anche il senatore STRANO (*AN*), nel condividere la proposta del senatore Sterpa, preannuncia la sua astensione.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conviene di trasmettere all'Assemblea l'ordine del giorno n. 0/960/7^a/1 nel testo proposto dalla relatrice.

Passando all'ordine del giorno n. 0/960/7^a/2, esso è accolto dal sottosegretario PASCARELLA.

La RELATRICE chiede che esso sia messo ai voti al fine di consentirne la trasmissione in Assemblea.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Prende la parola il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale osserva preliminarmente che, nonostante i tentativi condivisi di miglioramento del disegno di legge, esso presenta ancora delle criticità, che potranno essere affrontate in Assemblea.

Quanto al merito dell'ordine del giorno n. 0/960/7^a/2, che egli condivide nella sostanza, osserva che dovrebbe essere collegato al carattere nazionale della terza prova, quale utile strumento di comparazione a livello internazionale. Prende atto della disponibilità manifestata dalla relatrice e dal Governo ad attribuire la predisposizione della terza prova ad opera dell'INVALSI, tuttavia ritiene solo parziale tale soluzione. Dopo aver osservato che le prime due prove scritte non possono avere carattere nazionale né garantire omogeneità di valutazione, egli rimarca l'opportunità che all'approvazione dell'ordine del giorno seguano iniziative concrete del Governo per modificare l'impianto della terza prova scritta. Solo in tal modo, a suo avviso, si darebbe al Paese un segnale di cambiamento reale, atteso che la riforma del secondo ciclo risulta per ora sospesa.

Conclude dichiarando voto favorevole all'ordine del giorno n. 0/960/7^a/2, purchè ad esso segua una volontà emendativa nella direzione suesposta.

Il senatore RANIERI (*Ulivo*), dando atto al senatore Asciutti della disponibilità a votare tale ordine del giorno, ritiene che in Aula potrà essere ulteriormente approfondita la questione della coerenza tra l'ordine del giorno medesimo e il testo del disegno di legge. Egli precisa tuttavia che nè la terza prova, né il metodo PISA devono essere considerati quali unici strumenti di valutazione del sistema di istruzione, in quanto ciascun Paese può elaborare soluzioni originali sulle modalità con cui monitorare le istituzioni scolastiche. Manifesta infine il suo orientamento favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno.

Il senatore VALDITARA (*AN*) reputa fondamentale un sistema misto di valutazione delle prove scritte, in base al quale le prime due devono essere affidate alle scuole mentre la terza deve essere gestita e corretta da un istituto esterno. Si dichiara pertanto favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno n. 0/960/7^a/2, riservandosi tuttavia di approfondire successivamente tali tematiche.

La Commissione conviene infine di trasmettere all'Assemblea l'ordine del giorno n. 0/960/7^a/2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 960**

0/960/7^a/3SOLIANI, *relatore*

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università":

rilevata l'esigenza di assicurare agli studenti un approccio più consapevole rispetto alle loro scelte future e di tesaurizzare l'apprendimento conseguito durante il corso di studi,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché, nel corso della prova orale degli esami di Stato, il candidato possa esporre le proprie aspettative e i propri progetti per il futuro.

0/960/7^a/4

ASCIUTTI, CAPELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università":

rilevata l'esigenza di distinguere analiticamente il punteggio complessivo, pari a 45 punti, previsto per le tre prove scritte degli esami di Stato,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché le commissioni d'esame assegnino non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove.

0/960/7^a/5

CARLONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università":

rilevata l'esigenza di porre in atto iniziative concrete per contrastare efficacemente i fenomeni di dispersione scolastica,

impegna il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad assicurare un'adeguata valorizzazione alla eventuale partecipazione degli studenti, nel corso dell'istruzione secondaria superiore, a progetti di contrasto della dispersione scolastica.

Art. 1.**1.118 (nuovo testo)**

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

1.19 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato».

1.500SOLIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso "Art. 3", ivi richiamato, al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: "l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive del Ministero della pubblica istruzione, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità".

1.150 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione "la lode"».

1.174 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;».

1.501SOLIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «avuto riguardo» inserire le seguenti: «con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto».

Art. 2.

2.19 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) i decreti di cui alle lettere *a*) e *d*) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

29^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico. Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), il dottor Alberto Francesconi, presidente, il dottor Lorenzo Scarpellini, consulente, il dottor Antonio Di Lascio, dirigente, nonché il dottor Paolo Protti, il dottor Luigi Grispello, il dottor Mario Mazzetti e il dottor Enrico Di Mambro, rispettivamente presidente, vice presidente vicario, responsabile ufficio cinema e consulente dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), il dottor Angelo Barbagallo, presidente dell'Associazione autori e produttori indipendenti (API), il dottor Carlo Tagliabue, presidente del Centro studi cinematografici (CSC) e il dottor Candido Coppetelli, presidente dei Cinecircoli giovanili socioculturali (CGS).

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS) all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 ottobre scorso.

Prende la parola il dottor FRANCESCONI, presidente dell'AGIS, il quale ringrazia preliminarmente la Commissione per aver invitato l'Associazione ad esporre la sua posizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, il che dimostra una grande attenzione per il mondo dello spettacolo, come già accaduto nella passata legislatura. Dopo aver richiamato l'esigenza di una nuova legge di disciplina organica del cinema, egli sottolinea che il problema urgente di tale settore è costituito dalla pirateria audiovisiva. Premesso che la contraffazione delle opere di ingegno rappresenta un reato, egli invita il Governo a prevedere strumenti adeguati per contrastare il fenomeno, nonché proposte valide per sfruttare in maniera lecita le nuove tecnologie.

Interviene il senatore AMATO (*FI*) per sapere quali suggerimenti l'AGIS avanza sul tema delle nuove tecnologie.

Il senatore FONTANA (*Ulivo*) chiede altresì chiarimenti in ordine alle modalità di finanziamento del circuito delle sale, alla misura dell'intervento statale, nonché ai recenti sviluppi delle tecnologie.

Il dottor PROTTI, presidente dell'ANEC, pur sottolineando che in passato lo Stato operò positivamente nel settore, lamenta una progressiva diminuzione dei fondi destinati al cinema, con conseguenze negative soprattutto sui processi di modernizzazione tecnologica delle sale. Tale situazione costituisce, a suo giudizio, un freno per lo sviluppo di nuove sale e per l'ammodernamento di quelle già esistenti, e crea danni alle imprese che hanno investito precedentemente nel settore confidando nel sostegno statale.

Dopo aver ricordato che nuovi interventi possono essere realizzati anche attraverso modifiche puntuali al decreto legislativo n. 28 del 2004, e dopo essersi soffermato sul carattere innovativo delle tecnologie digitali, egli rileva l'importanza di potenziare il finanziamento del cinema *d'essai*, atteso che esso costituisce un volano per la promozione del cinema italiano di qualità.

Il dottor GRISPELLO, vice presidente dell'ANEC, ritiene che le sale siano ancora gli strumenti più importanti – anche se non esclusivi – per la diffusione del cinema, specialmente italiano. A tal proposito, egli ricorda che l'organizzazione del circuito delle sale si attesta sui livelli europei e che i risultati del processo di modernizzazione sono apprezzabili, nonostante l'Italia si sia attivata tardivamente. Precisa infine che dal 1985 la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata al cinema è progressivamente diminuita e di essa solo una minima parte è stata messa a disposizione per l'esercizio delle sale.

Il dottor TAGLIABUE, presidente del CSC, nel ricordare l'importanza delle attività svolte dai circoli che aderiscono alla sua Associazione al fine di educare il pubblico ad un certo tipo di cultura cinematografica,

fa presente che in tali sedi vengono proposti numerosi film che non entrano nel circuito dell'Auditel. Pur vantando un elevato numero di iscritti, egli si duole tuttavia della progressiva decurtazione di fondi destinati ai circoli che rappresenta.

La senatrice CARLONI (*Ulivo*) intende sapere il giudizio dell'AGIS sugli attuali sistemi di finanziamento del settore.

Quanto al problema della pirateria, il dottor BARBAGALLO, presidente dell'API, dà conto delle iniziative avviate negli Stati Uniti sia in termini di controllo del mercato telematico, che di educazione dei giovani al rispetto della legge sul diritto di autore. Dopo aver manifestato perplessità circa un atteggiamento eccessivamente assistenziale da parte dello Stato nei confronti della produzione, egli invita le istituzioni a prevedere, contestualmente ad una riforma di sistema del cinema, anche una riforma delle telecomunicazioni, in quanto per i produttori è essenziale stabilire un equilibrato rapporto con la televisione.

Concorda il dottor PROTTI, il quale rileva l'importanza di incentivi alla produzione, volti ad elevare la qualità delle opere presentate nelle sale.

Il senatore AMATO (*FI*) chiede di sapere l'orientamento dell'AGIS sulla reale utilità del Festival di Venezia e di altre iniziative quali la Festa del cinema di Roma ai fini della promozione del settore.

La presidente Vittoria FRANCO, dopo aver evidenziato la rilevanza delle tematiche affrontate e dei suggerimenti proposti, ringrazia i rappresentanti dell'AGIS e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta. Rinvia altresì il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(923) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(938) SCHIFANI ed altri. – *Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – avevano avuto inizio le votazioni.

Il vice ministro Mariangela BASTICO accoglie gli ordini del giorno nn. 3 e 4 (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4, che la Commissione conviene all'unanimità di trasmettere all'esame dell'Assemblea.

Il senatore VALDITARA (*AN*) preannuncia un ordine del giorno, predisposto d'intesa con il senatore Ranieri, volto ad impegnare il Governo a rinvenire adeguate risorse finanziarie per permettere in futuro di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge n. 960.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.28 prende la parola il senatore AMATO (*FI*), il quale esprime la propria contrarietà al disegno di legge nel suo complesso, in quanto privo di una prospettiva organica di riforma della scuola. Desta perplessità, a suo avviso, la mancata previsione di un coordinamento tra gli esami di maturità e l'intero percorso formativo, che attualmente è ispirato ai principi della riforma Moratti. Senza un disegno complessivo, la modifica delle commissioni rischia di essere priva di significato e induce a riflettere sulla reale utilità dell'esame di Stato quale momento conclusivo del ciclo di istruzione. Dopo aver esposto le sue forti riserve in ordine all'impostazione del disegno di legge, egli conclude ritenendo poco proficuo un intervento così specifico, che giustifica perciò il suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 viene respinto.

La PRESIDENTE informa che l'emendamento 1.46 deve essere accantonato dal momento che è suscettibile di comportare oneri finanziari, su cui occorre attendere il parere della Commissione bilancio.

Comunica poi che gli emendamenti da 1.75 a 1.101 differiscono esclusivamente per un dato percentuale. Dichiara pertanto che intende applicare, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, la cosiddetta regola del «canguro», ponendo in votazione solo il primo e l'ultimo emendamento della serie, nonché uno intermedio.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.75, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale prende atto nel contempo dell'intenzione della Presidente di avvalersi di ogni strumento per accelerare il ritmo delle votazioni. Nell'augurarsi che ciò non comporti un'eccessiva compressione dei tempi di esame in Commissione, pena il venir meno del clima collaborativo finora registrato, entra nel merito dell'emen-

damento segnalando che esso e i successivi sono volti a conferire maggiore serietà all'esame di Stato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.75 viene respinto.

La PRESIDENTE avverte che porrà ai voti l'emendamento 1.82.

Il senatore VALDITARA (AN) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.82, su cui dichiara il voto favorevole rilevando l'assoluta necessità di restituire serietà al percorso scolastico e al suo momento conclusivo, tanto più a fronte del ricorrente rito delle occupazioni studentesche.

Anche il senatore DAVICO (LNP) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.82 e preannuncia voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.82 viene respinto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.81.

Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 1.101, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100.

La PRESIDENTE avverte che anche per la successiva serie di emendamenti, da 1.51 a 1.74, intende applicare la cosiddetta regola del «canguro».

Posto ai voti, l'emendamento 1.51 viene respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.64, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.52, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.48 – cui aveva aggiunto la propria firma il senatore VALDITARA (AN) – 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.49, 1.61, 1.62 e 1.63.

È infine posto ai voti e respinto l'emendamento 1.74, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73.

Il senatore ASCIUTTI (FI), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.47, dichiarandosi fin d'ora favorevole all'emendamento 1.105.

La Commissione respinge l'emendamento 1.103.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.27, prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale si rammarica per il parere contrario espresso su di esso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo. Esso era volto infatti ad introdurre un ulteriore elemento di serietà negli esami di Stato, mentre l'attuale Governo sembra addirittura fa-

vorevole ad incrementare il numero delle promozioni per conseguire risparmi di spesa nella formazione delle classi. Alleanza nazionale, già dalla scorsa legislatura, ha invece costantemente invocato maggiore rigore, richiedendo in particolare verifiche biennali sul superamento dei debiti e la possibilità di ripetenze laddove necessarie. Rilevazioni internazionali dimostrano del resto che, attualmente, la scuola italiana non risulta idonea a responsabilizzare gli studenti e selezionare i migliori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.27 viene respinto.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 1.1 viene fatto proprio dal senatore ASCIUTTI (*FI*). Posto ai voti, esso viene respinto.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.104, dichiarandosi fin d'ora in favore dell'1.105.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.102, approva l'emendamento 1.105 e respinge gli emendamenti 1.107, 1.29 (nuovo testo), 1.108, 1.109, 1.110 e 1.30.

Per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.111 e 1.31 (di identico tenore), prende la parola il senatore VALDITARA (*AN*), il quale ringrazia la relatrice e la rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso, che consente un passo avanti nella direzione di una maggiore serietà dell'esame. Pur ritenendo preferibile la soluzione offerta dall'emendamento 1.30, che prevedeva la media dell'otto per i cosiddetti «ottisti», ritiene infatti che prevedere la votazione minima del sette in tutte le discipline possa scoraggiare fenomeni di indebolimento del percorso formativo.

Si associa il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale sottolinea l'esigenza di assicurare il pagamento dei debiti formativi, ricordando che attualmente le statistiche sono assai inquietanti: oltre il 50 per cento dei debiti non sarebbe infatti mai colmato nel corso dell'istruzione secondaria superiore. Esprime pertanto soddisfazione che l'abbreviazione del percorso formativo per merito sia consentita solo a coloro che non hanno contratto debiti, ma possono vantare una votazione soddisfacente in tutte le discipline.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.111, identico all'1.31.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.32, 1.2 – cui aggiunge la propria firma il senatore ASCIUTTI (*FI*) in assenza dei proponenti, 1.33 e 1.106, approva l'1.200 e respinge l'1.34.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.112, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale illustra le ragioni che lo hanno indotto a presentare una serie di emendamenti secondo cui l'esame preliminare dei candidati esterni dovrebbe essere sostenuto davanti alla commissione d'esame anziché davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Si augura quindi che, in vista dell'esame in Assemblea, vi sia un ripensamento da parte della maggioranza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.112 viene respinto, così come l'1.114.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.201.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.113, 1.115 e 1.116 risultano respinti.

Le senatrici CAPELLI (*RC-SE*) e PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.117 e 1.202.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.118 (nuovo testo), precisando di averlo modificato per renderlo compatibile con l'impianto complessivo del disegno di legge n. 960. L'originaria versione era infatti connessa alla formulazione degli emendamenti 1.112 e seguenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.118 (nuovo testo) è approvato all'unanimità.

La Commissione respinge invece l'emendamento 1.17 (nuovo testo).

Il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.203, che risponde alle esigenze sottese all'emendamento 1.17 (nuovo testo) da lui stesso presentato.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara anch'egli voto favorevole, esprimendo in particolare soddisfazione per il segnale di attenzione reso nei confronti delle scuole italiane all'estero, che svolgono un importante ruolo di promozione dell'Italia.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie all'unanimità gli emendamenti 1.203, nonché 1.119, 1.120 e 1.121 (nuovo testo) di analogo tenore.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.122, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale sottolinea l'esigenza di coor-

dinare l'abbreviazione per merito presso gli istituti professionali e gli istituti d'arte rispetto alla disciplina di carattere generale introdotta con gli emendamenti 1.111 e 1.31.

La vice ministro Mariangela BASTICO concorda con le osservazioni del senatore Asciutti e propone di accantonare l'emendamento 1.122.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE avverte che gli emendamenti da 1.131 a 1.123 hanno carattere di serialità. Dichiara quindi di applicare la cosiddetta regola del «canguro».

Posto ai voti, l'emendamento 1.131 viene respinto.

Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 1.125, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.130, 1.129, 1.128, 1.127 e 1.126.

È infine respinto l'emendamento 1.123, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.124.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.136, 1.132 e 1.133 risultano respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.19 (nuovo testo), prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale dà atto alla relatrice e al rappresentante del Governo di aver accolto un'indicazione significativa nel senso di non limitare l'esame di Stato alle conoscenze acquisite nell'ultimo anno.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (nuovo testo) è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.196, 1.7, 1.22 e 1.138.

La Commissione respinge invece l'emendamento 1.135.

Quanto all'emendamento 1.3, la PRESIDENTE avverte che occorre accantonarlo in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.156, 1.4 – cui aggiunge la propria firma il senatore ASCIUTTI (FI) in assenza dei proponenti – e 1.157 risultano respinti.

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.500, 1.134, 1.152, 1.20, 1.35, 1.5 (nuovo testo), 1.137, 1.21 e 1.158 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.162.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) ricorda di aver trasformato l'emendamento 1.197 nell'ordine del giorno n. 3, già accolto dal Governo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.161, 1.159 e 1.160 risultano respinti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.23, prende la parola il senatore VALDITARA (*AN*) il quale ribadisce l'opportunità di una redistribuzione del punteggio complessivo. In particolare rileva l'esigenza di assicurare centralità alle prove più oggettive e meno soggette a margini di discrezionalità.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.23 e 1.39 risultano respinti.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) e la senatrice CAPELLI (*RC-SE*) ricordano di aver trasformato gli emendamenti 1.139, 1.140, 1.141 e 1.204 nell'ordine del giorno n. 4, già accolto dal Governo e che la Commissione ha convenuto di trasmettere all'Assemblea.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.38, 1.8 (nuovo testo) – cui il senatore ASCIUTTI (*FI*) aggiunge la propria firma in assenza dei proponenti – e 1.153.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.205.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.40 e 1.41 risultano respinti.

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.154 e 1.155 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.143, 1.142 – cui aggiunge la propria firma il senatore VALDITARA (*AN*) in assenza del proponente – 1.147, 1.148, 1.145, 1.149, 1.144 e 1.146 risultano respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (*FI*), la Commissione accoglie l'emendamento 1.150 (nuovo testo), identico all'1.206, con conseguente assorbimento dell'1.151.

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.163, 1.164, 1.165, 1.10, 1.208, 1.207, 1.24 (nuovo testo) e 1.169 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.166 viene respinto.

La Commissione accoglie invece all'unanimità l'emendamento 1.167.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.168, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale esprime apprezzamento per la scelta della relatrice e del rappresentante del Governo di condividere la proposta. Nel ribadire la sua ferma contrarietà nei confronti dei diplomifici, rammenta poi che tale deprecabile fenomeno non deve risolversi a danno delle scuole paritarie più serie. Al contrario è preciso compito del Governo utilizzare gli strumenti offerti dalla legge n. 62 del 2000 per revocare la parità agli istituti che abbiano dimostrato di non meritarla.

Anche il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara il voto favorevole su tale emendamento, che rappresenta a suo avviso un passo importante verso la piena equiparazione tra istituti statali e paritari, augurandosi che altre importanti scelte vengano adottate nella medesima direzione.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice CAPELLI (*RC-SE*) a nome del suo Gruppo, l'emendamento 1.168 è posto ai voti ed accolto, con conseguente assorbimento dell'1.170.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.42 e 1.171 risultano respinti.

In assenza del proponente, l'emendamento 1.11 viene fatto proprio dal senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale dichiara il proprio voto favorevole.

Anche il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara il proprio voto favorevole, lamentando il parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, che testimonia a suo avviso un'assoluta schizofrenia. Si augura quindi che nel corso dell'esame in Assemblea sia svolta una riflessione più attenta rispetto all'unicità del sistema scolastico.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.11 (identico all'1.177), 1.12 (identico all'1.178) e 1.13 (identico all'1.179).

In assenza del proponente, l'emendamento 1.172 viene fatto proprio dal senatore VALDITARA (*AN*); posto ai voti esso risulta respinto.

Le senatrici PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) e CAPELLI (*RC-SE*), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.173 e 1.209, dichiarandosi a favore dell'1.174 (nuovo testo) che, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità.

La Commissione approva altresì l'emendamento 1.175, con conseguente assorbimento dell'1.210. Con separate votazioni respinge invece gli emendamenti 1.14 (identico all'1.180), 1.43 e 1.176.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.181, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale ricorda le modalità con cui nella XIII legislatura si pervenne all'approvazione della legge n. 62 sulla parità scolastica. Rammenta altresì che essa prescrive stringenti requisiti per gli istituti che richiedono la parità, fra cui l'assunzione di docenti abilitati, con contratti equivalenti a quelli nazionali di settore. Si tratta di norme a suo avviso assolutamente condivisibili, dalle quali discende una assoluta equiparazione dei docenti delle scuole paritarie a quelli degli istituti statali. Non si comprende pertanto come possano il Governo e la maggioranza disattendere tale equiparazione, escludendo i docenti delle scuole paritarie dalle commissioni d'esame. Invita quindi il Governo, se tale è il suo intendimento, ad avere il coraggio di abrogare la legge n. 62.

Anche il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara il suo voto favorevole, osservando che la mancata inclusione dei docenti delle scuole paritarie nelle commissioni d'esame rappresenta una palese discriminazione ai loro danni. La legge n. 62 ha infatti istituito il sistema nazionale di istruzione, ponendo le scuole statali e quelle paritarie sullo stesso piano. Né il disegno di legge n. 960 distingue fra i docenti di ruolo e quelli precari delle scuole statali. Si registra così il paradosso che i docenti delle scuole paritarie possono svolgere il ruolo di membri interni ma non quello di membri esterni. Tale filosofia avrebbe allora imposto la scelta di costituire commissioni d'esame solo presso gli istituti statali, mentre il disegno di legge del Governo appare del tutto incoerente, risultando alla fine viziato da palese incostituzionalità. Rammentando che la relatrice aveva lasciato intendere un possibile margine di apertura, sollecita la maggioranza a non attendere oltre e assumersi l'onere di una scelta precisa.

Il senatore DAVICO (*LNP*), nel preannunciare voto favorevole, ritiene che la posizione della relatrice e del Governo pregiudichino il processo di completamento del sistema nazionale di istruzione avviato nella XIII legislatura, mentre il precedente Governo aveva operato in continuità con la legge sulla parità voluta dal Centro-sinistra. L'emendamento in questione non si riferisce alle scuole private ma a quelle paritarie, le quali offrono il medesimo servizio e le medesime garanzie di professionalità di quelle statali, in quanto comprese nella globalità del sistema di istruzione.

Pertanto è inaccettabile, a suo giudizio, respingere un emendamento che si ricollega alla legge n. 62 del 2000, la quale, essendo recente, richiede un periodo di maturazione più lungo. Senza tale emendamento si creerebbe una situazione ingiusta e discriminatoria, inducendo l'opposizione a far venire meno quella collaborazione che ha fino ad ora caratterizzato i lavori della Commissione. Prende atto infine della distinzione

netta che divide la maggioranza – o parte di essa – e l'opposizione su questo tema.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.181, 1.15, 1.45 e 1.44 risultano respinti.

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.182, 1.183, 1.184, 1.25, 1.185, 1.16, 1.501, 1.26, 1.211, 1.186 e 1.212 in attesa del parere della Commissione bilancio.

In assenza del proponente, l'emendamento 1.187 viene fatto proprio dal senatore VALDITARA (AN); esso, posto ai voti risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità l'emendamento 1.213, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.198 e 1.188, e respinge l'1.189.

I senatori PELLEGGATTA (IU-Verdi-Com), CAPELLI (RC-SE) e ASCIUTTI (FI), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.190, 1.214 e 1.191 (cui avevano aggiunto la propria firma i senatori VALDITARA (AN), BARELLI (FI) e DAVICO (LNP)).

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.215 e 1.192 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.193 viene respinto.

Le senatrici PELLEGGATTA (IU-Verdi-Com) e CAPELLI (RC-SE), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.194 e 1.216.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie infine all'unanimità l'emendamento 1.199 e respinge l'1.195.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 960

0/960/7^a/3

SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»:

rilevata l'esigenza di assicurare agli studenti un approccio più consapevole rispetto alle loro scelte future e di tesaurizzare l'apprendimento conseguito durante il corso di studi,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché, nel corso della prova orale degli esami di Stato, il candidato possa esporre le proprie aspettative e i propri progetti per il futuro.

0/960/7^a/4

ASCIUTTI, CAPELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»:

rilevata l'esigenza di distinguere analiticamente il punteggio complessivo, pari a 45 punti, previsto per le tre prove scritte degli esami di Stato,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché le commissioni d'esame assegnino non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove.

Art. 1.**1.28**

AMATO

*Sopprimere l'articolo.***1.46**

ASCIUTTI, MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche alla legge n. 425 del 1997*). – 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

”Art. 1. - (*Finalità e disciplina*). – 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

Art. 2. - (*Ammissione*). – 1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare in-

teso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applica-

zione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.

9. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3. - (*Contenuto ed esito dell'esame*). – 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto

sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

6. Gli esami degli alunni con *handicap* sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. - (*Commissione e sede d'esame*). - 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predefiniti, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».

1.75

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.76

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.77

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.78

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.79

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.80

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.81

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.82

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.83

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.84

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.85

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.86

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.87

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.88

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.89

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.90

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.91

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.92

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.93

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.94

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.95

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.96

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.97

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.98

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.99

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.100

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.101

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.51

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.52

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.50

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.53

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.54

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.55

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.56

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.48

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.57

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.58

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.59

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.60

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.49

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.61

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.62

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.63

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.64

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.65

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.66

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.67

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.68

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.69

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.70

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.71

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.72

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.73

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano

stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.74

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.47

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che vengono valutati positivamente in sede di scrutinio finale, secondo le indicazioni presenti nei regolamenti attuativi e abbiano saldato i debiti formativi contratti nel precedente anno scolastico secondo le modalità e i tempi indicati nei medesimi regolamenti;».

1.103

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che in sede di scrutinio abbiano ottenuto il punteggio di almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi;».

1.27

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «siano stati valutati positivamente» inserire le seguenti: «in tutte le discipline».

1.1

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «positivamente» inserire le seguenti: «, ovvero negativamente purché con non meno di cinque decimi in non più di tre discipline;».

1.104

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici» con le seguenti: «siano stati ammessi dal consiglio di classe».

1.102

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.105

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: «, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

1.107

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti e gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d'esame e abbiano assolto all'obbligo d'istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell'Unione europea. L'ammissione dei candidati avrà luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta».

1.29 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l'ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell'Unione europea, secondo le modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4, e 5».

1.108

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell'ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni».

1.109

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'ammissione dei candidati di cui al comma 1, lettere a) e b), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con la formulazione del parere positivo o negativo di ammissione. Il parere tiene conto anche della personalità e delle attitudini psico-cognitive dell'allievo».

1.110

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo biennio, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo biennio, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica».

1.30

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore alla media di otto decimi».

1.111

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.31

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.32

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo» con le seguenti: «negli scrutini finali degli anni antecedenti il penultimo».

1.2

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole: «senza essere incorsi in ripetenze» inserire le seguenti: «e non aver mai conseguito debiti formativi».

1.33

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «nei due anni predetti».

1.106

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'ammissione dei candidati esterni, inclusi quelli che beneficiano dell'abbreviazione, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, consistente in un colloquio atto ad accertare le competenze sulle singole discipline contenute nel piano di studi, nonché le attitudini psicocognitive di ciascun candidato».

1.200

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché su quelle previste dal piano di studio dell'ultimo anno".

1.34

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico il consiglio di classe terrà conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti».

1.112

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione d'esame integrata da docenti dell'istituto sede di esami su nomina del presidente della commissione;».

1.114

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione di esame integrata da docenti nominati dal presidente della commissione;».

1.201

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: "o paritario".

1.113

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se la commissione, in sede di scrutinio finale, ritiene che le prove sostenute siano idonee ad accedere all'esame».

1.115

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

1.116

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove

prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nella regione di residenza».

1.117

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.202

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.118 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

1.17 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni ai sensi dei commi 3, 4, e 5 se hanno frequentato il quarto anno del corso

di studio e sono in possesso di promozione all'ultima classe del medesimo».

1.203

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «corso di istruzione secondaria superiore» inserire le seguenti: «in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero».

1.119

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.120

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.121 (nuovo testo)

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3, 4 e 5».

1.122

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 7, dopo le parole: «non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,» inserire le seguenti: «non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze,».

1.131

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018».

1.130

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

1.129

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016».

1.128

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015».

1.127

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014».

1.126

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013».

1.125

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano ap-

plicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012».

1.124

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011».

1.123

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

1.136

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Ai candidati agli esami di Stato dell'anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti in materia».

1.132

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.133

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.19 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato».

1.19

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento:

a) delle conoscenze e competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;

b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado».

1.196SOLIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ed è finalizzato ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità critiche del candidato».

1.135

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento».

1.3

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «una» con le seguenti: «almeno due».

1.156

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Negli istituti tecnici» fino a: «giorno di lavoro;».

1.4

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «espressione dell'autonomia didattica-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è».

1.157

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «espressione» fino a: «ciascuna di esse. Essa è».

1.500

SOLIANI

Al comma 1, capoverso "Art. 3", ivi richiamato, al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: "l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive del Ministero della pubblica istruzione, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti

con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità".

1.134

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria».

1.152

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino alla fine del comma con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, consiste nella trattazione sintetica di argomenti di interesse culturale, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certifica-

zione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale, ai fini della realizzazione degli apprendimenti di base e di quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; la prova è volta anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale seconda lingua dell'Unione europea».

1.20

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova è espressione» fino a: «nello sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova ha carattere pluridisciplinare ed ha riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento del corso e alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno;».

1.35

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino a: «sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte su quattro discipline diverse da quelle della prima e seconda prova, individuate almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami di Stato ed è predisposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'INVALSI, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno dei singoli indirizzi. Il Ministro disciplina con apposito regolamento le modalità con le quali le commissioni provvedono alla somministrazione della terza prova inviata dall'INVALSI; l'INVALSI fornisce alle commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa;».

1.5 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3 », ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I testi relativi alle prove scritte sono scelti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione».

1.137

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite».

1.21

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite» con le seguenti: «la terza prova scritta è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo direttive di carattere generale impartite dal Ministero».

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «le caratteristiche della terza prova scritta, nonché».

1.158

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le caratteristiche della terza prova sono predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline d'insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri ai quali le commissioni d'esame dovranno attenersi nella valutazione della prova».

1.36

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tutte le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta».

1.37

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tre discipline fra le sei oggetto delle tre prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta e due sorteggiate dalla commissione fra le cinque residue e pubblicate due giorni prima dell'inizio dei colloqui delle singole classi».

1.7

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti con preferenza ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso, tenendo anche presente l'intero percorso didattico del quinquennio».

1.162

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il colloquio è finalizzato ad integrare gli argomenti che hanno costituito l'oggetto delle prove scritte».

1.22

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, avuto riguardo anche alle basi culturali generali acquisite negli ultimi tre anni di corso».

1.138

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «ed è inteso ad accertare sia la conoscenza dei contenuti specifici di tutte le discipline oggetto del colloquio, sia la capacità che il candidato ha maturato nel contestualizzare eventi, dati e conoscenze diverse mettendole, quando è possibile, in relazione tra loro. Il colloquio, pertanto, può dirsi pienamente soddisfacente, con l'attribuzione del massimo dei punti messi a disposizione, se il candidato ha svolto la sua trattazione evidenziando conoscenza in tutte le discipline. Un lavoro di ricerca in una determinata disciplina, una trattazione monografica o un'esperienza di laboratorio può essere esibita, anche in versione multimediale, ma sempre validamente corredata e documentata, dal candidato e a tal fine costituire elemento di valutazione da parte della commissione».

1.197

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Durante il colloquio il candidato può esporre le sue aspettative ed i suoi progetti per il futuro».

1.161

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte e il colloquio sono svolte nelle rispettive lingue».

1.159

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La commissione d'esame, prima dell'inizio delle prove, procede alla valutazione dell'alunno e alla valutazione della carriera scolastica di ciascun candidato mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detta valutazione si basa, per coloro che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nelle attività sperimentali organizzate dalla scuola; per i candidati esterni la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale debitamente documentata».

1.160

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A conclusione dell'esame di Stato la commissione assegna un voto finale complessivo espresso in centesimi. La commissione dispone di 40 punti per la valutazione didattico-formativa del candidato e di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte.

5-bis. L'esame di Stato s'intende superato qualora i candidati abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a 60 centesimi. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico eccellente e risultati fortemente rilevanti nelle prove d'esame, la commissione può deliberare che al voto massimo venga aggiunta la lode».

1.23

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d'esame dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrata nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato».

1.39

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato. La commissione dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio».

1.139

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 40 punti».

1.140

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, comma al 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 35 punti».

1.141

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 25 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.204

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «45 punti per la valutazione delle prove scritte» inserire le seguenti: «, assegnando non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove.».

1.38

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti» con le seguenti: «e di 25 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.8 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «25 per la valutazione del colloquio».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «30 punti».

1.153

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «35 per la valutazione del colloquio».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «20 punti».

1.205

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «40 per la valutazione del colloquio».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «15 punti».

1.40

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 9 e a 18».

1.41

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico, ad una media dei voti di sei decimi corrisponde un punteggio pari a 5, per ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi».

1.154

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «tre giorni».

1.155

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «due giorni».

1.143

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.142

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «può motivatamente», inserire le seguenti: «e sulla base di comprovate ragioni e requisiti di merito e qualificazione culturale».

1.147

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 16 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 74 punti».

1.148

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 17 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 73 punti».

1.145

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 18 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 72 punti».

1.149

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 19 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 71 punti».

1.144

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti» con le seguenti: «di almeno 20 punti».

1.146

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «pari almeno a 75 punti».

1.150 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione "la lode"».

1.206

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione "la lode"».

1.151

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La commissione nel caso che il candidato raggiunga il punteggio complessivo di 100 può attribuire la lode aggiuntiva».

1.163

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutti gli istituti d'istruzione statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, e da un presidente esterno».

1.164

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno».

1.165

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da un minimo di quattro commissari ad un massimo di otto commissari dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non superiore a tre».

Conseguentemente, ancora all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 178.904.000» e aggiungere in fine le seguenti parole «e quanto a euro 35.904.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.10

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali – in proporzione – quattro sono esterni all'istituto e due interni, più il presidente, esterno».

1.208

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari" con le seguenti: " La commissione di esame di Stato è composta da più di sei commissari, elevabili a non più di otto negli indirizzi di studio che presentano un numero elevato di discipline di insegnamento".

1.207

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sei commissari" con le seguenti: "otto commissari".

1.24 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all'istituto ed uno interno». Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:" e numero pari" fino a: "non superiore a tre".

1.169

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e proveniente da altra regione».

1.166

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

1.167

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di criteri determinati a livello nazionale».

1.168

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario».

1.170

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale».

1.42

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, il numero complessivo dei candidati assegnati alla singola commissione non può essere superiore a 60».

1.171

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritaria, parreggiati o legalmente riconosciuti, tra i dirigenti di istituto di scuola media statale, paritaria, parreggiata o legalmente riconosciuta, in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d'esame presieduta».

1.11

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.177

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.12

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.178

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.13

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.179

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.172

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.173

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), dopo le parole: «i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo,» inserire le seguenti: «i docenti AFAM».

1.209

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché i direttori e i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale».

1.174 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;».

1.175

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «i dirigenti scolastici» inserire le seguenti: «e i docenti».

1.14

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.180

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statale» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.43

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «da non più di tre anni» con le seguenti: «da non più di cinque anni».

1.210

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:

"e-bis) i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), collocati a riposo da non più di tre anni".

1.176

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti di scuola superiore statale e paritari che abbiano fatto almeno un anno di docenza nella classe terminale o che abbiano svolto servizio di docenza per almeno 5 anni».

1.181

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali o paritari di istruzione secondaria superiore».

1.15

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.45

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e paritari».

1.44

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

1.182

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Consequentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell'ambito regionale o interregionale».

Consequentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Consequentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale» con le seguenti: «con riferimento all'intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d'esame».

1.501

SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «avuto riguardo» inserire le seguenti: «con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto».

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 1.25, al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali.».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.211

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale.».

1.186

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo.».

1.212

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «limitatamente alle grandi aree urbane.».

1.187

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in quelle ove sono presenti congiunti con vincolo di parentela fino al 30 grado».

1.213

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e all'espletamento del colloquio».

1.198

SOLIANI, RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole: «per aree disciplinari», inserire le seguenti: «e utilizzando criteri di collegialità».

1.188

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sostituire le parole: «le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta» con le seguenti: «le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente».

1.189

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe di istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra. La rotazione, riferita alle singole discipline d'insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.190

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.214

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.191

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.215

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1.192

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto» con le seguenti: «In mancanza di norme contrattuali al riguardo,».

1.193

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali o paritari e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali o paritari. Gli istituti statali o paritari sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificatamente individuati, sono quelli esistenti

nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dalla Direzione scolastica regionale ove è presentata la domanda di ammissione agli esami».

1.194

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.216

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.199SOLIANI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 12, dopo le parole: «di idoneità ed integrativi», inserire le seguenti: «, nonchè sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti».

1.195

DAVICO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4», inserire il seguente:

«Art. 4-bis. - (Valore del titolo di studio). – 1. Il titolo di studio rilasciato dall'autorità scolastica certifica la formazione e il possesso delle competenze didattiche.

2. Il titolo di studio conseguito ha un valore esclusivamente formale».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

28^a Seduta

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il ministro dei trasporti Bianchi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente DONATI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dei trasporti sugli indirizzi del Governo in materia di trasporti

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 17 ottobre scorso.

Interviene in replica il ministro BIANCHI, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la proficuità del dibattito, ribadisce, nell'ambito della politica di programmazione, la centralità del piano generale dei trasporti e del piano generale della logistica. Fa presente, inoltre, che il Ministero sta procedendo all'elaborazione di Linee guida per la predisposizione di un piano generale della mobilità.

Per quanto attiene ai profili relativi alla sicurezza dei trasporti, dopo aver informato la Commissione dell'istituzione di una Commissione di inchiesta sul tragico incidente verificatosi nella metropolitana di Roma, precisa che il Ministero intende da un lato effettuare l'aggiornamento del piano della sicurezza stradale inserito nel codice della strada e, dall'altro, avviare iniziative, di concerto con il Ministero dell'istruzione, volte ad incentivare l'istituzione di corsi di educazione stradale nelle scuole. Sempre con riguardo al miglioramento della sicurezza del trasporto stradale, dà conto dell'avvio di iniziative con il Ministero degli interni finalizzate al potenziamento delle attività di vigilanza della polizia municipale. Nel sottolineare la necessità di procedere ad un controllo accurato sulla collocazione della segnaletica stradale sul territorio, ribadisce l'esigenza di dar luogo ad una revisione del sistema della patente a punti, il quale, dopo una prima fase molto positiva, ha bisogno di interventi di aggiornamento.

Svolge quindi precisazioni sul carattere degli stanziamenti contenuti disegno di legge finanziaria per la sicurezza ferroviaria.

Fornisce successivamente elementi di risposta ai quesiti concernenti la sicurezza aerea, anche con riferimento alla struttura dell'Enac, nonché chiarimenti sulla ipotesi di istituzione dell'Agenzia per la sicurezza dei trasporti.

Si sofferma poi sui temi relativi al trasporto pubblico locale, ribadendo la centralità del problema del miglioramento della mobilità dei pendolari.

Dopo aver riaffermato la necessità di trovare una soluzione di carattere strutturale alla questione relativa alla Tirrenia, affronta il tema dell'autotrasporto e, più precisamente, i problemi concernenti i finanziamenti e la riorganizzazione strutturale di tale settore, da inquadrarsi nell'ambito di una più ampia strategia dell'intermodalità.

Dopo aver riconosciuto l'esiguità delle risorse stanziare per il rilancio del trasporto rapido di massa, fornisce talune precisazioni in ordine al fondo per il finanziamento di imprese operanti nel settore cantieristico e al fondo perequativo previsto per le autorità portuali.

Dopo aver chiarito la portata delle misure del disegno di legge finanziaria relative agli HUB portuali, tratta dei temi concernenti le Ferrovie dello Stato, segnalando i rilievi formulati dalla società in relazione all'entità dei finanziamenti stanziati. Conclude, infine, esprimendo valutazioni in ordine alla questione Alitalia, sulla quale, riservandosi di intervenire nuovamente ribadisce l'esigenza di procedere ad una riforma complessiva del sistema del trasporto aereo e di ridimensionare il dibattito sugli HUB aeroportuali.

La presidente DONATI, dopo aver rivolto quesiti al Ministro in relazione alla questione delle nomine portuali, sollecita una riflessione di carattere generale sul potere di indirizzo che dovrebbe essere riconosciuto allo Stato, quale azionista, nei confronti della società Ferrovie dello Stato.

Il ministro BIANCHI si dichiara d'accordo con la Presidente sull'opportunità che il Governo svolga un'attività di indirizzo nei confronti del concessionario ferroviario al fine di assicurare un miglioramento della qualità del servizio prestato. Fornisce elementi di risposta quindi sul quesito relativo alla nomina delle autorità portuali, precisando che è stata delineata la procedura idonea a consentire la immediata soluzione del problema.

Il senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) chiede chiarimenti in ordine alle esigenze finanziarie avanzate dalla società Ferrovie dello Stato e alla necessità di un intervento di indirizzo da parte del Governo in materia di trasporto ferroviario, nonché sulle ipotesi concernenti la ristrutturazione dell'Alitalia.

Il senatore MARTINAT (*AN*) chiede al Ministro di valutare, nell'ambito di un più generale aggiornamento del sistema della patente a punti, l'opportunità di prevedere più stringenti controlli sulle scuole guida e sui corsi, che si tengono presso di esse, per il recupero dei punti decurtati. In ordine al tema della sicurezza stradale sollecita, poi, una riflessione di carattere generale sulla esigenza di modificare i sistemi di revisione dei veicoli, attraverso un più stringente controllo delle officine private autorizzate.

Il ministro BIANCHI, mostrando di condividere i rilievi del senatore Brutti in merito al potere di indirizzo nei confronti della società Ferrovie dello Stato, fa presente che, in ordine alla questione Alitalia, il Ministero sta predisponendo delle Linee Guida, che saranno rese note successivamente. Si dichiara, infine, nettamente concorde con i rilievi formulati dal senatore Martinat, dando conto delle iniziative già avviate nella direzione indicata.

La Presidente ringrazia il Ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle ore 15,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Boco.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri. – Proposta di inchiesta parlamentare sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente CUSUMANO dichiara aperta la discussione generale, precisando che sostituirà il relatore, senatore Battaglia, il cui arrivo è imminente.

Prende la parola la senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), la quale osserva preliminarmente che le questioni oggetto della Commissione di indagine affrontano dei problemi storici e risalenti che affliggono il settore primario e ritiene pertanto indispensabile una iniziativa del Parlamento in tempi brevi per porre fine al grave fenomeno del lavoro in nero. In tal senso, dichiara quindi di condividere le finalità e la tempestività della proposta in esame, anche alla luce dei recenti gravi fatti accaduti nella provincia di Foggia, denunciati dagli organi di stampa, e sui quali la stessa Commissione agricoltura ha potuto effettuare un primo approfondimento nel corso della audizione del ministro Amato su tali fenomeni, iniziata il 10 ottobre scorso, nel corso della quale è emersa la diffusione del fenomeno e la molteplicità delle cause cui esso va ricondotto. Sottolinea la gravità della situazione, che si è acuita nel corso del tempo, anche per le evidenti implicazioni con la criminalità organizzata e che riguarda

non soltanto lo sfruttamento, ma anche le condizioni sociali e igienico-sanitarie dei lavoratori che ne sono vittime.

Dopo aver dichiarato di condividere il termine di sei mesi previsto per l'ultimazione dei lavori della Commissione di inchiesta, in quanto ritiene opportuno che si giunga a dei risultati a breve termine, la senatrice De Petris osserva come l'inchiesta si traduca anche in un'occasione per indagare complessivamente il fenomeno del lavoro nero in agricoltura (non circoscritto alla sola manodopera straniera), le cui ampie dimensioni sono calcolate dall'ISTAT, anche in riferimento al prodotto interno lordo. Ritiene in questo senso necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti tra cui la modifica della attuale legge sull'immigrazione, in relazione all'eccesso di burocrazia che agevola il fenomeno del lavoro nero, e anche in considerazione del carattere, spesso stagionale, di molti lavori agricoli. In questo senso rileva la necessità di individuare strumenti che consentano di stabilizzare tali lavori, attraverso forme di collocamento.

Dopo aver ricordato come l'articolo 3, concernente i compiti della Commissione di inchiesta, possa tradursi in uno strumento per comprendere anche la portata del fenomeno dell'evasione contributiva, auspica una sollecita approvazione del provvedimento, anche al fine di predisporre strumenti atti a contrastare il fenomeno.

Il presidente CUSUMANO, alla luce anche del dibattito in corso, ritiene opportuno prevedere, nella programmazione dei lavori della Commissione, anche l'invito al Ministro delle politiche agricole De Castro ad intervenire in audizione sui fenomeni di criminalità nelle attività agricole, al fine di acquisire ulteriori, importanti informazioni su tutte le implicazioni per il settore primario di tale grave fenomeno.

Il senatore BOSONE (*Aut*) conviene sulla tempestività della proposta all'esame della Commissione, che affronta un problema di estrema gravità che denota lo stato di degrado cui è pervenuta la coesione sociale e gli stessi principi fondamentali di civiltà che dovrebbero ispirare la società. Di fronte a tale grave situazione sussiste il dovere per le istituzioni parlamentari di porre una battuta d'arresto a questi fenomeni degenerativi del vivere civile, ristabilendo dei principi di etica nel lavoro e nella società.

L'istituzione della Commissione d'inchiesta va pertanto considerata non una formalità burocratica ma una iniziativa scevra da moralismi che indaghi il mondo dell'immigrazione clandestina e della emarginazione, in un settore di particolare importanza per il Paese.

Sottolineata l'estrema delicatezza del tema oggetto dell'indagine, ritiene peraltro indispensabile che il Governo adotti un provvedimento urgente che affianchi l'attività di indagine della Commissione di inchiesta senza aspettare i risultati dell'attività medesima. Ritiene nel contempo indispensabile che nella regolamentazione del fenomeno si tenga pieno conto delle esigenze dell'agricoltura attraverso la previsione di adeguate quote che possano consentire ai produttori e agli imprenditori del settore

la disponibilità della manodopera necessaria anche per i lavori stagionali tipici del comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 9,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

14^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCARABOSIO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gianni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***(772) Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali**(Parere alla 1^a Commissione: questione di competenza.)

Il relatore GALARDI (*Ulivo*) richiama l'attenzione della Commissione sull'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge in esame, che, nel recare un'ampia delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali, incide assai profondamente sugli ambiti di competenza della Commissione industria, in quanto tale materia investe così direttamente settori di primaria importanza, quale quello energetico, da rendere insufficiente, a suo avviso, la mera espressione di un parere. In termini più generali, fa osservare che il disegno di legge nel suo complesso è caratterizzato da profili di stretta ineranza allo sviluppo economico, ricordando che la stessa relazione di accompagnamento precisa che i servizi di interesse economico generale esercitati in ambito locale o che costituiscono segmenti di dimensione locale di attività organizzata a livello nazionale, hanno assunto una crescente rilevanza economica, rendendo ineludibile l'esigenza di ricorrere al principio di concorrenza, ai fini dello sviluppo dei servizi stessi mediante il confronto competitivo tra gli operatori.

Si evince pertanto chiaramente – prosegue il Relatore – che la struttura complessiva del disegno di legge è impernata in modo inscindibile su profili quali lo sviluppo economico e la concorrenza, chiaramente di competenza della Commissione. Ritiene inoltre che la scelta generale di ricorrere a procedure competitive ad evidenza pubblica, anche al fine di supe-

rare le residue situazioni di monopolio esistenti, confermi tale impressione.

A maggior riprova di ciò, osserva che la lettera g) dell'articolo 2 prevede, quali principi e criteri direttivi della delega, l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di alcuni settori, tra i quali, in particolare, quelli dell'energia elettrica e del gas. Non può quindi dubitarsi, a suo avviso, che la delega in esame conferisca all'Esecutivo poteri di intervento estremamente incisivi, sui quali ritiene opportuno che la Commissione industria possa intervenire in modo ben più pregnante.

Richiama poi l'attenzione sull'articolo 3, recante delega per l'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, facendo osservare che il versante della tutela dei consumatori e degli utenti è proprio uno degli ambiti di competenza più caratteristici della Commissione.

Propone pertanto di elevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

Il presidente SCARABOSIO assicura la propria disponibilità a rappresentare per le vie brevi al Presidente del Senato la richiesta di una nuova assegnazione del disegno di legge in esame.

Il senatore CABRAS (*Ulivo*), nell'associarsi con convinzione alle considerazioni testé svolte dal relatore Galardi, intende precisare che la proposta di deliberazione sul conflitto di competenza non va intesa come una espressione di dissenso circa l'assegnazione del disegno di legge in esame alla 1^a Commissione, la cui competenza è infatti pacifica. Ritiene tuttavia che gli ambiti di interesse della Commissione industria siano di rilevanza tale da rendere opportuna una espressa deliberazione su tale proposta. Solo in tal modo, infatti, la Commissione potrebbe offrire un segnale deciso della propria volontà di esaminare compiutamente il disegno di legge.

Il sottosegretario GIANNI, rilevato che la decisione di sollevare un conflitto di competenza rientra nella piena autonomia della Commissione, dichiara sin d'ora che il Governo si rimetterà alle eventuali determinazioni della Presidenza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente SCARABOSIO pone in votazione la proposta di elevare il conflitto di cui all'articolo 34, comma 5, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 772, che risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 ottobre 2006

21^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Tribunale dei diritti del malato – Cittadinanzattiva, il dottor Giuseppe Scaramuzza, membro della Segreteria nazionale, e la dottoressa Sabrina Nardi, componente del comitato di coordinamento, e, per l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, la dottoressa Gilda Salatino, dirigente della sezione di monitoraggio della spesa sanitaria.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per le audizioni all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito dell'audizione del Tribunale dei diritti del malato e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 4 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano svolti gli interventi

introduttivi dei rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) ed erano stati posti quesiti e richieste di chiarimento da parte di alcuni senatori.

Il dottor SCARAMUZZA, in rappresentanza del Tribunale dei diritti del malato, risponde anzitutto al quesito del senatore Tomassini, che chiedeva se fosse possibile una quantificazione dei casi in cui, a fronte di lunghe liste di attesa, fosse stato negato l'accesso ad altre strutture pubbliche per ottenere le medesime prestazioni.

Dopo aver svolto talune riflessioni in ordine ai Centri unici di prenotazione (CUP), si sofferma sul carico medio di visite e pazienti nell'ambito dell'attività pubblica e nell'ambito dell'attività professionale intramuraria.

Svolge infine considerazioni sui quesiti relativi all'impiego di personale specializzando negli studi privati e all'esistenza di percorsi preferenziali a favore dei pazienti visitati privatamente al momento in cui questi ultimi ricorrono a prestazioni pubbliche.

A supporto delle argomentazioni testé svolte, la dottoressa NARDI dà conto di una segnalazione esemplificativa ricevuta dal Tribunale.

La dottoressa SALATINO, intervenendo in rappresentanza dell'ASSR, spiega in che modo le tariffe delle prestazioni svolte in *intramoenia* tengono conto dei costi di ammortamento delle strutture.

Dopo aver messo a disposizione della Presidenza una documentazione sui ricoveri relativi all'attività libero-professionale intramuraria distinti per regione, risponde al quesito in ordine al rapporto fra ampiezza degli organici medici e lunghezza delle liste di attesa.

Conclusivamente dà conto delle iniziative adottate in attuazione della legge finanziaria per il 2006 al fine di contenere le liste di attesa.

Il presidente MARINO ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

(1ª - Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

(I - Affari costituzionali)

della Camera dei deputati

Venerdì 20 ottobre 2006, ore 9,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, delle imprese, dei sindacati e di altri enti associativi in tema di forme istituzionali di governo nelle diverse articolazioni territoriali.
